

ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
(D.Lgs. 231/2001)**

(Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2024)

INDICE

DEFINIZIONI	7
NOTA RELATIVA ALLA REVISIONE DEL MODELLO	7
PARTE GENERALE	8
1. QUADRO NORMATIVO	8
1.1 <i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>	<i>8</i>
1.2 <i>Le fattispecie di reato</i>	<i>9</i>
1.3 <i>La condizione esimente</i>	<i>10</i>
1.4 <i>Le linee guida di Confindustria</i>	<i>11</i>
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ITS CONTROLLI TECNICI	12
2.1 <i>L'attività svolta da ITS CONTROLLI TECNICI</i>	<i>12</i>
2.2 <i>La struttura organizzativa</i>	<i>13</i>
2.3 <i>Il sistema integrato dei controlli interni</i>	<i>13</i>
2.4 <i>Finalità del Modello e principi ispiratori</i>	<i>15</i>
2.5 <i>La struttura del Modello</i>	<i>15</i>
2.6 <i>Il Codice Etico</i>	<i>16</i>
3. ADOZIONE DEL MODELLO	16
3.1 <i>La metodologia seguita per la definizione del Modello</i>	<i>16</i>
3.2 <i>Adozione del Modello</i>	<i>19</i>
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.1 <i>Struttura dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>19</i>
4.2 <i>Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>20</i>
4.3 <i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>21</i>
4.4 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>22</i>
4.5 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>24</i>
5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	26
6. SISTEMA DISCIPLINARE	27
6.1 <i>Misure nei confronti dei dipendenti</i>	<i>28</i>
6.2 <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	<i>29</i>
6.3 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	<i>29</i>

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci	29
6.5 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner.....	30
6.6 Misure in materia di Whistleblowing.....	30
7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	30
PARTE SPECIALE	31
I. PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
Fattispecie di reato e relative modalità di commissione	33
Aree di attività a rischio e processi strumentali	39
Principi generali di comportamento	40
Procedure specifiche	41
Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....	43
Documenti di riferimento	43
Principali attività dell'OdV.....	43
II. PROTOCOLLO REATI SOCIETARI	45
Fattispecie di reato e relative modalità di commissione	45
Aree di attività a rischio e processi strumentali	47
Principi generali di comportamento	48
Procedure specifiche	49
Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....	50
Documenti di riferimento	50
Principali attività dell'OdV.....	51
III. PROTOCOLLO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	52
Fattispecie di reato e relative modalità di commissione	52
Aree di attività a rischio e processi strumentali	52
Principi generali di comportamento	53
Procedure specifiche	54
Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....	55
Documenti di riferimento	55
Principali attività dell'OdV.....	55
IV. PROTOCOLLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	57

<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>57</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>57</i>
<i>Principi generali di comportamento</i>	<i>59</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>61</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>62</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>62</i>
<i>Principali attività dell'OdV.....</i>	<i>62</i>
V. PROTOCOLLO REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	64
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>64</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>66</i>
<i>Principi generali di comportamento</i>	<i>66</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>67</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>67</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>68</i>
<i>Principali attività dell'OdV.....</i>	<i>68</i>
VI. PROTOCOLLO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	69
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>69</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>72</i>
<i>Principi generali di comportamento</i>	<i>72</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>73</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>73</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>73</i>
<i>Principali attività dell'OdV.....</i>	<i>74</i>
VII. PROTOCOLLO DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE	75
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>75</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>76</i>
<i>Principi generali di comportamento</i>	<i>76</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>77</i>

<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>77</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>77</i>
<i>Principali attività dell'OdV.....</i>	<i>77</i>
VIII. PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI	78
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>78</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>79</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>80</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>81</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>81</i>
<i>Principali attività dell'OdV.....</i>	<i>81</i>
IX PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	82
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>82</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>82</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>82</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>82</i>
<i>Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa e dei principi contenuti nel Codice Etico.....</i>	<i>83</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>83</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>83</i>
<i>Principali attività dell'OdV.....</i>	<i>84</i>
X PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFobia (Art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001)	85
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>85</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>85</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>85</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>86</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti.....</i>	<i>87</i>
<i>Documenti di riferimento</i>	<i>87</i>
<i>Principali attività dell'Odv</i>	<i>87</i>

XI. PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI	88
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	88
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	89
<i>Principi generali di comportamento</i>	90
<i>Procedure specifiche</i>	91
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	94
<i>Documenti di riferimento</i>	94
<i>Principali attività dell'OdV</i>	94
XII. PROTOCOLLO REATI DI CONTRABBANDO	96
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	96
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	96
<i>Principi generali di comportamento</i>	97
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	98
<i>Documenti di riferimento</i>	98
<i>Principali attività dell'OdV</i>	98
XIII. ALTRE FATTISPECIE DI REATO	
100	
ALLEGATI	104

DEFINIZIONI

- **Attività a rischio reato:** si intendono le attività aziendali nel cui ambito potrebbero commettersi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
- **Codice Etico:** il documento che contiene i principi, i valori e le regole comportamentali caratterizzanti la Società.
- **Destinatari:** i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e consulenti di ITS CONTROLLI TECNICI, i fornitori, i partner e tutti coloro che a qualunque titolo, operano nell'ambito dell'attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società.
- **Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2003 n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e le successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello:** il presente "Modello di gestione, organizzazione e controllo" adottato dalla Società ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto 231, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati-presupposto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto 231, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Processi Sensibili:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione dei Reati, si possono realizzare fatti e/o atti strumentali o utili alla commissione dei medesimi Reati.
- **Protocolli:** tutte le misure organizzative, fisiche e/o logiche al fine di prevenire la commissione dei Reati.
- **ITS CONTROLLI TECNICI:** ITS Controlli Tecnici S.p.A., con sede in Via di Torre Rossa 66 - 00165 Roma.
- **Reati-presupposto:** i reati o il singolo reato previsti dal Decreto 231 o contenuti in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231 fanno rinvio.
- **Soggetti Apicali:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ovvero i soggetti *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*. Sono soggetti apicali i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli alti dirigenti, i dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, i procuratori.
- **Soggetti Sottoposti:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231, ovvero le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro in essere con la Società.
- **Società:** ITS Controlli Tecnici S.p.A.

NOTA RELATIVA ALLA REVISIONE DEL MODELLO

La presente quarta revisione del Modello di ITS è stata emessa in data 30.10.2024, e sostituisce e annulla la precedente del 16/12/2022.

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*“Decreto 231”*) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la c.d. *“responsabilità amministrativa”* delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti), per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o al loro vantaggio.

Con la Legge n. 300 del 2000¹ lo Stato Italiano ha provveduto, tra l’altro, alla ratifica della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dando attuazione agli obblighi previsti da tali strumenti internazionali e comunitari i quali predispongono appunto la previsione di modelli di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa.

Il Decreto 231 si inserisce dunque in un contesto di attuazione di obblighi internazionali e, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi dell’Europa, istituisce una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell’ente che non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità, l’ente diviene il destinatario di sanzioni, come specificate nel Decreto 231, nel caso in cui un soggetto qualificato (apicale o ad esso sottoposto) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera.

Il Decreto 231 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi e sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), oltre alla confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) ed alla pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le condizioni previste dal Decreto 231.

¹ L’art. 11 della Legge n. 300/2000 ha introdotto nell’Ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per determinate fattispecie di reato. In particolare, il menzionato articolo conteneva la delega al Governo per disciplinare l’articolazione di tale tipo responsabilità. Il Governo, in attuazione della delega, ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

I soggetti destinatari del Decreto 231 sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero ogni qualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'ente medesimo. La responsabilità è altresì ascrivibile all'ente ogniqualvolta lo stesso tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico e non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'ente. Nel caso in cui l'autore del reato abbia invece agito esclusivamente a vantaggio proprio o di un terzo, la responsabilità dell'ente non sussiste.

Per quanto riguarda i soggetti, l'art. 5 del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (*"Soggetti Apicali"*);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati (*"Soggetti Sottoposti"*).

Il Decreto 231, inoltre, prevede che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, la normativa, oltre all'esistenza dei requisiti sopra indicati che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, impone l'accertamento di una "colpa di organizzazione" dell'ente. Tale colpa risiede nell'omessa adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che garantisca il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'ente e, di conseguenza, eviti o sia finalizzato ad evitare le fattispecie delittuose.

Infine, il Decreto 231 in esame prevede l'istituzione di un "organismo di controllo interno all'ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

1.2 Le fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile esclusivamente per i reati indicati nel Decreto 231, nonché in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231 fanno rinvio (c.d. *"reati-presupposto"*).

Nel corso degli anni, la materia dei reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa degli enti ha subito numerosi interventi legislativi. Per effetto dei suddetti interventi, la casistica dei Reati – presupposto si è notevolmente ampliata.

I Reati-presupposto, richiamati dal Decreto 231 o da normative che ad esso fanno rinvio, sono i seguenti:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- d) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis 1)

- f) Reati societari (art. 25-ter)
- g) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)
- h) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
- i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- j) Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies)
- k) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- l) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
- m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)
- n) M. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1, lett. a bis e 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633) - (art. 25-novies)
- o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bs c.p.) - (art. 25-decies)
- p) Reati ambientali (art. 25-undecies)
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- r) Delitti di razzismo e xenofobia di cui alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 25-terdecies), aggiunto dalla legge n. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018
- s) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- u) Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- v) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
 - w) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)
 - x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 25-duodevicies.

1.3 La condizione esimente

Il Decreto 231 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, l'art. 6, comma 1, del Decreto 231 dispone che nel caso di reati compiuti dai Soggetti Apicali, l'ente non è responsabile qualora dimostri che:

- a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento é stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi é stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Legislatore ha individuato nei suddetti modelli di organizzazione e gestione una fattispecie esimente dai reati, realizzando una vera e propria inversione dell'onere della prova; ove infatti il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali, sarà l'ente a dover dimostrare, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati nel Decreto 231, che detti soggetti hanno violato il divieto imposto dall'ente medesimo ed eluso il modello predisposto per la sua tutela.

L'ente dovrà dimostrare di avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi previsti dalla norma. L'adozione del modello, infatti, non è una misura sufficiente ad esonerare l'ente dalla responsabilità, sarà altresì necessario dimostrare che il modello adottato sia efficace ed effettivo.

L'esonero dalla responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico della persona giuridica imputata della commissione del reato.

Il secondo comma dell'art. 6 completa la disciplina definendo i requisiti dei modelli organizzativi, i quali per prevenire i reati devono:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati (c.d. "mappatura delle attività a rischio");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un idoneo sistema disciplinare per punire il mancato rispetto delle misure contenute nel modello.

Il successivo art. 7 del Decreto 231 prevede che, ove il reato sia stato compiuto dai Soggetti Sottoposti, la responsabilità dell'ente sussiste se lo stesso sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Anche in tal caso, detta inosservanza è esclusa se l'ente ha adottato modelli organizzativi che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché ad eliminare eventuali situazioni reputate a rischio. In tale ipotesi, la prova della responsabilità dell'ente graverà sulla pubblica accusa alla quale spetta il compito di dimostrare la mancata adozione o attuazione del modello da parte dell'ente.

Inoltre, ai fini di una efficace attuazione del modello, la norma impone la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o della scoperta di significative violazioni, nonché l'attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4 Le linee guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 recita testualmente che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha adottato, e successivamente aggiornato, le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"*.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in considerazione le disposizioni contenute nelle Linee guida di Confindustria, nonché le recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello sono individuate dalle suddette Linee guida nelle seguenti fasi:

- a) **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto 231;
- b) **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati. Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi reato che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello sono così individuate da Confindustria:
- adozione di un codice etico con riferimento ai reati considerati;
 - adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
 - adozione di procedure manuali e informatiche;
 - adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
 - adozione di un sistema di controllo di gestione;
 - adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.
- Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:
- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- c) **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- d) **la previsione di un adeguato sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ITS CONTROLLI TECNICI

2.1 L'attività svolta da ITS CONTROLLI TECNICI

ITS CONTROLLI TECNICI, società Italiana specializzata nel controllo tecnico di prodotti, servizi e costruzioni è stata costituita nel 2019 mediante un conferimento di ramo d'azienda della Italsocotec S.p.A., società costituita a sua volta nel 1987, con la partecipazione della società francese SOCOTEC. Le sue attività comprendono una serie di supporti tecnico-specialisti orientati verso l'ottimizzazione dei processi progettuali, realizzativi e gestionali. In particolare, la Società è specializzata nei seguenti servizi:

- Servizi di ingegneria nel settore infrastrutture ed impianti
 - ✓ Assistenza e supporto al responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016)
 - ✓ Servizi di Project & Construction Management
 - ✓ Controllo Tecnico e Due Diligence
 - ✓ Controllo tecnico e diagnostica di opere già realizzate;

- ✓ Ispezioni e Controllo Tecnico su prodotti e componenti per l'industria e le costruzioni
- Facility Management
 - ✓ Supervisione, monitoraggio e controllo tecnico degli interventi e dei servizi di manutenzione e Global Service
- Verifiche periodiche e certificazioni UE
 - ✓ Certificazioni UE "Attrezzature a pressione" (PED);
 - ✓ Verifiche decennali sui serbatoi interrati GPL.

ITS CONTROLLI TECNICI è un Organismo di Ispezione indipendente di Tipo A (terza parte) accreditato da ACCREDIA (Certificato n° 008E) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed è un Organismo di Certificazione di prodotti accreditato da ACCREDIA (Certificato n°199B) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

E' altresì un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 7 febbraio 2005, all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

ITS CONTROLLI TECNICI, in qualità di Organismo Notificato, è abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE delle "Attrezzature a pressione" (PED).

ITS CONTROLLI TECNICI ha la sede in Roma, Via di Torre Rossa n. 66. Ha altresì una sede operativa in Milano, Via Pontaccio 12/A.

2.2 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è definita attraverso l'organigramma aziendale, nell'ambito del quale sono evidenziati ruoli, funzioni e linee di riporto gerarchico.

Nell'ambito dell'organizzazione, è ammesso che posizioni funzionali diverse siano ricoperte dal medesimo soggetto, nel rispetto comunque del principio per cui l'assunzione di più qualifiche avvenga nel senso discendente della scala gerarchica.

Per ogni singola commessa viene definito, nel relativo piano di qualità, sia l'organigramma specifico della commessa stessa sia le linee di interfaccia gerarchica funzionale con l'organizzazione aziendale, al fine di individuare espressamente le specifiche competenze e responsabilità delle diverse attività.

L'organizzazione di ITS CONTROLLI TECNICI si informa ai seguenti principi:

- definizione dei ruoli e delle relative responsabilità, nonché delle linee gerarchiche;
- poteri di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- attribuzione di deleghe operative, con attribuzione a ciascun soggetto delegato di poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati;
- poteri di spesa conferiti in coerenza con le mansioni svolte ed i compiti e ruoli assegnati.

2.3 Il sistema integrato dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, già esistente ed attuato presso ITS CONTROLLI TECNICI, è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative interne che mirano ad assicurare il rispetto delle

strategie aziendali ed il corretto e buon andamento dell'impresa, nonché a fornire un ragionevole affidamento circa il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- attendibilità del sistema informativo finalizzato prevalentemente a garantire l'affidabilità e l'integrità della documentazione contabile ed economica-finanziaria diretta all'esterno;
- salvaguardia del patrimonio della Società;
- conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti e procedure aziendali.

Il sistema dei controlli interni coinvolge ogni settore dell'attività svolta da ITS CONTROLLI TECNICI. Tale sistema si basa sui seguenti principi ed elementi qualificanti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato nell'attribuzione di poteri e responsabilità;
- separazione dei compiti e funzioni;
- definizione di policy e procedure operative atte a garantire il corretto svolgimento delle attività aziendali, con particolare riguardo alle attività ritenute più sensibili a rischio di commissione dei Reati-presupposto;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni ed idonei a garantire un'adeguata protezione delle informazioni e dei dati ivi contenuti, nonché degli strumenti utilizzati;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri organizzativi e di firma assegnati in coerenza con le mansioni attribuite ed il ruolo e le responsabilità affidati;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

I controlli coinvolgono ogni settore dell'attività aziendale e, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonché tutte le divisioni/ dipartimenti interni della Società e tutto il personale ai diversi livelli.

Ogni struttura aziendale, relativamente ai processi di cui ha la responsabilità gestionale e per quanto di propria competenza, è responsabile di attuare il sistema dei controlli interni al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Il suddetto sistema dei controlli interni si basa sulle seguenti tipologie di controlli:

- controlli effettuati dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- controlli effettuati, su base gerarchica, dai responsabili dei singoli processi volti a verificare il regolare svolgimento delle attività sottostanti;
- attività di revisione interna finalizzata a verificare il rispetto delle procedure interne, nonché a rilevare eventuali anomalie nello svolgimento delle attività.

Tutte le operazioni svolte all'interno della Società sono supportate a livello documentale, al fine di garantire la possibilità di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli da parte dei soggetti competenti. Tutte le risorse di ITS CONTROLLI TECNICI vengono sensibilizzate sull'importanza dei controlli e sulle procedure e norme applicabili, nonché sull'importanza di un impegno attivo da parte di ciascuno onde garantire il buon esito delle procedure di controllo.

ITS CONTROLLI TECNICI, nonostante il sistema dei controlli interni sopra sinteticamente descritto sia idoneo ad essere utilizzato anche per la prevenzione dei Reati-presupposto, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo al fine di verificare la corrispondenza dei principi

comportamentali e delle procedure esistenti alle finalità previste dalla citata normativa e, ove necessario, apportare le opportune modifiche ed integrazioni.

2.4 Finalità del Modello e principi ispiratori

Il presente Modello ha la funzione di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati-presupposto.

La scelta dell'adozione del presente Modello da parte di ITS CONTROLLI TECNICI si inserisce nella più ampia politica d'impresa perseguita dalla Società che è volta a sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto e/o nell'interesse di ITS CONTROLLI TECNICI o che comunque hanno rapporti d'affari con la stessa in merito al rispetto delle norme giuridiche vigenti ed all'osservanza dei principi di sana e trasparente gestione nonché di etica negli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono fare acquisire ai soggetti che operano in nome e per conto e/o nell'interesse di ITS CONTROLLI TECNICI o che intrattengono rapporto d'affari con la stessa, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale e, pertanto, sono totalmente inaccettabili, fermamente condannati e contrari agli interessi di ITS CONTROLLI TECNICI. In particolare, la ITS CONTROLLI TECNICI condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira.

ITS CONTROLLI TECNICI, attraverso l'adozione del presente Modello, intende perseguire le seguenti finalità:

- garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- individuare le attività esposte al rischio di commissione dei Reati-presupposto e formalizzare procedure aziendali volte a regolamentare lo svolgimento delle suddette attività;
- istituire un organismo di vigilanza dotato di autonomia ed indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti previsti dal Decreto 231;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione dei Reati-presupposto nell'ambito della Società, attraverso il controllo continuo di tutte le aree di attività a rischio;
- diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure adottate;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello.

2.5 La struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".

La "Parte generale" è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231, nonché i principi di carattere generale validi nell'ambito della realtà aziendale e non soltanto in riferimento al compimento delle attività individuate a rischio reato.

La "Parte speciale" ha la funzione di individuare le categorie di Reati-presupposto concretamente e potenzialmente realizzabili nell'ambito della Società, i principi generali di comportamento e le procedure specifiche da rispettare nell'ambito dello svolgimento delle attività a rischio ed infine definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello si completa con il Codice Etico, come meglio specificato al successivo punto 2.6.

2.6 Il Codice Etico

Il Codice Etico contiene gli impegni ed i principi generali di comportamento che devono essere osservati nella conduzione degli affari e delle attività imprenditoriali svolti dalle persone che operano nell'ambito della Società o entrano in contatto con la stessa. Il Codice Etico esplicita altresì i valori a cui tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono ispirarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello e la violazione delle disposizioni ivi contenute comporta l'irrogazione di sanzioni come specificato nel prosieguo.

3. ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 La metodologia seguita per la definizione del Modello

L'attività svolta ha consentito di procedere all'individuazione delle attività e dei processi aziendali in cui si potrebbe verificare la commissione dei Reati-presupposto (*"Attività a rischio reato"* e *"Processi sensibili"*).

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 espressamente prevede che il Modello dell'ente debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"*. L'identificazione delle attività/processi societari sensibili alla realizzazione degli illeciti ha rappresentato pertanto il punto di partenza dell'attività svolta per la definizione del Modello.

Si è analizzata dunque la realtà operativa aziendale con particolare riguardo alle aree in cui è risultato apprezzabile il rischio della commissione dei Reati-presupposto. Parallelamente è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei Reati-presupposto allo scopo di individuare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose. Tale analisi si è svolta e viene periodicamente ripetuta in conformità alle Linee guida di Confindustria ed in armonia con le peculiarità che contraddistinguono la Società.

In particolare, l'iter metodologico seguito per la definizione del Modello può essere suddiviso nelle fasi di seguito descritte.

Fase 1 - Raccolta ed analisi della documentazione rilevante

Il lavoro è iniziato con l'analisi della struttura societaria ed organizzativa di ITS CONTROLLI TECNICI. A tal fine, è stata acquisita ed esaminata la seguente documentazione:

- Organigramma aziendale;
- Sistema di deleghe e procure;
- Policy, procedure operative, linee guida, disposizioni interne;
- Manuale, documenti e procedure del Sistema di Gestione per la Qualità.

L'analisi della suddetta documentazione ha consentito di conoscere analiticamente la struttura organizzativa aziendale, nonché la ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

Fase 2 – Individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione dei reati, nonché dei presidi di controllo

Al fine di individuare le attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto, si è proceduto alla mappatura di tutta la realtà aziendale. E' stata effettuata un'analisi dettagliata di ogni singola struttura aziendale volta in particolare all'esame delle modalità operative di svolgimento delle relative attività ed all'individuazione delle competenze interne.

Preliminarmente è stato individuato l'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto 231. In particolare, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), si è proceduto ad individuare i soggetti dalla cui condotta potenzialmente illecita potrebbe derivare l'estensione della responsabilità in capo alla Società. La norma si rivolge al personale apicale (*"Soggetti Apicali"*) ed alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di detto personale apicale (*"Soggetti Sottoposti"*).

L'attività di analisi effettuata è stata rivolta a tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto.

Per quanto riguarda i soggetti esterni (società che erogano servizi, consulenti, fornitori) con cui ITS CONTROLLI TECNICI intrattiene rapporti stabili e continuativi, l'attività di analisi ha consentito di verificare la concreta sussistenza di poteri di indirizzo e di controllo da parte della stessa sull'attività espletata da tali soggetti. A tal riguardo, si fa presente che ITS CONTROLLI TECNICI è impegnata a fare garantire ai soggetti terzi con cui intrattiene rapporti il rispetto delle proprie procedure aziendali e del Codice Etico, attraverso apposite clausole contrattuali inserite nei contratti (o negli ordini di fornitura) ed una costante attività di diffusione dei contenuti del Modello (incluso il Codice Etico).

Le aree a rischio di commissione dei Reati-presupposto sono state individuate nell'ambito di un'intervista preliminare con il Responsabile del Sistema Qualità nel corso della quale si è potuto valutare la correttezza delle ipotesi formulate, in primo luogo, all'esito dell'esame della documentazione fornita. Successivamente ad una prima individuazione delle aree potenzialmente a rischio reato, sono state effettuate alcune interviste con i top management ed i responsabili di dette aree al fine di reperire informazioni più specifiche ed identificare puntualmente l'ambito di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale. Si è poi chiesto a tali soggetti, nel corso delle interviste, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio reato.

Sono state altresì individuate le modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, con la descrizione di come la fattispecie di reato possa essere attuata rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società.

In ragione dell'attuale tipologia di business che caratterizza la Società ed in base alle informazioni acquisite ed all'attività svolta, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio della verifica di alcune tipologie di reato e precisamente: i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i reati di riciclaggio, i reati informatici e di trattamento illecito di dati, i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore, i reati di criminalità organizzata anche transnazionale, i reati ambientali, i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati tributari, i reati di contrabbando, nonché i reati in materia di razzismo e xenofobia.

Per quanto riguarda i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), nonché i reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006, la ITS CONTROLLI TECNICI ha ritenuto, in seguito ad un approfondimento sul tema, che tutte le

aree a rischio individuate nel presente Modello siano meritevoli di attenzione circa la possibilità di commissione dei suddetti reati di natura associativa.

Per quanto riguarda invece le altre residue ipotesi criminose previste dal Decreto 231, si è ritenuto che la specifica attività svolta da ITS CONTROLLI TECNICI non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. A tal riguardo, si è pertanto ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano tutti i Destinatari al rispetto di valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Fase 3 – Le interviste e l'analisi dei rischi

Le interviste svolte con il top management e con i responsabili delle aree individuate a rischio hanno consentito di:

- approfondire gli ambiti in cui i Reati-presupposto possono essere commessi;
- verificare le attività di controllo e di monitoraggio in essere;
- approfondire il sistema di deleghe;
- verificare l'esistenza di prassi operative seguite ma non formalizzate all'interno di procedure;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a presidiare l'insorgere dei rischi di commissione dei Reati-presupposto;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità del flusso informativo e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

L'attività svolta ha consentito di individuare i requisiti organizzativi necessari per la realizzazione di un Modello idoneo a prevenire i Reati-presupposto in relazione alla specifica realtà aziendale. In particolare, i processi/attività a rischio reato individuati unitamente ai presidi di controllo esistenti sono stati confrontati con i requisiti imposti dal Decreto 231 al fine di individuare le carenze del sistema ("*gap analysis*"). Nei casi in cui sono state identificate processi/attività a rischio non sufficientemente presidiati, si è provveduto ad identificare gli interventi ritenuti idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. Sono stati altresì individuati possibili miglioramenti atti a rafforzare la struttura del sistema di controllo interno della Società ovvero a costituire un ostacolo alla commissione dei Reati-presupposto.

Nell'ambito di ciascun Protocollo specifico contenuto nelle suddette schede di analisi del rischio sono elencati i possibili miglioramenti, emersi nel corso delle interviste svolte, atti a rafforzare la struttura del sistema di controllo interno della Società ovvero a costituire un ostacolo alla commissione dei Reati-presupposto.

Tali possibili azioni di miglioramento sono state dettagliate e valutate all'interno di un documento, nonché ordinate in base alla loro priorità, con riferimento sia all'adeguamento al Decreto 231 che al miglioramento della struttura organizzativa della Società.

Fase 4 – Definizione del Modello

All'esito del lavoro svolto, ITS CONTROLLI TECNICI ha provveduto a realizzare il presente documento che costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della medesima Società, in conformità a quanto indicato all'art. 6 del Decreto 231.

Il Modello individua una serie di protocolli preventivi intesi quali insieme di regole (linee guida), principi generali e specifiche procedure di verifica e controllo, tali da poter essere ritenute idonee a governare e prevenire il profilo di rischio individuato.

E' stato altresì predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

Il Modello si completa, infine, con il Codice Etico, allegato al medesimo e meglio descritto al precedente punto 2.6.

3.2 Adozione del Modello

ITS CONTROLLI TECNICI, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019, ha adottato la prima versione del Modello volto a prevenire la commissione dei Reati-presupposto, a migliorare la *governance* e la vigilanza della gestione, nonché ad incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

ITS CONTROLLI TECNICI, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e aziendali, come meglio specificato al successivo punto 4.

ITS CONTROLLI TECNICI garantisce il costante aggiornamento del Modello, con l'obiettivo di assicurarne la continua adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. (cfr. infra par. 7).

ITS CONTROLLI TECNICI considera condizione essenziale per l'accrescimento nel tempo del valore aziendale il rispetto, ovunque operi, delle leggi, dei regolamenti e dei principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello.

Relativamente alla costituzione di nuove strutture associative, su base nazionale e internazionale, la Società si accerta se i partner si siano uniformati al D.lgs. 231/2001 o se abbiano adottato analoghi modelli di compliance.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Struttura dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto 231, prevede l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'ente ("*Organismo di Vigilanza*" o "*OdV*"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che consentano di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

La struttura collegiale del suddetto Organismo di Vigilanza appare la migliore garanzia per poter garantire allo stesso di assolvere ai propri compiti.

I membri dell'OdV devono avere una approfondita conoscenza della realtà aziendale e al contempo devono essere dotati di autorevolezza ed indipendenza al fine di assicurare la credibilità e la cogenza dell'OdV e delle sue funzioni.

I principali requisiti di cui l'OdV deve essere dotato per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo sono:

- Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV indipendenza gerarchica onde assicurare la massima effettività ed imparzialità di giudizio. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento come unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria, e prevedendo una attività di *reporting* al massimo vertice aziendale.

I membri dell'OdV non devono trovarsi in conflitto di interessi con la Società e devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile per i componenti del Collegio Sindacale. In particolare, l'OdV è indipendente ove i suoi componenti non abbiano rapporti di natura patrimoniale con la Società; in deroga a quanto sopra, al fine di consentire che l'OdV possa disporre di un'approfondita conoscenza aziendale necessaria all'espletamento della funzione di controllo, lo stesso può comprendere componenti aventi rapporti professionali con la Società purché in diretto rapporto con il Consiglio di Amministrazione e/o con il Presidente. Non può ricoprire la veste di componente l'OdV e se nominato decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. ovvero chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

- Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere una struttura interna idonea a garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

4.2 Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne definisce la struttura, nomina i componenti e stabilisce la durata in carica ed il relativo compenso.

Per quanto riguarda la composizione dell'OdV, ITS CONTROLLI TECNICI, all'esito della valutazione delle proprie caratteristiche strutturali, operative e di business, ha optato, tra le soluzioni proposte in dottrina e

prassi, nonché in conformità alle Linee guida di Confindustria, per quella che prevede la nomina di un organismo plurisoggettivo.

In particolare, l'OdV di ITS CONTROLLI TECNICI è composto da tre professionisti esterni.

La scelta dei suddetti professionisti esterni, esperti in materie connesse alla disciplina prevista dal Decreto 231 (quali a titolo esemplificativo materie giuridiche, aziendali, contabili, fiscali, conoscenza delle tecniche di conduzione degli audit interni) e liberi da vincoli economici e professionali con la Società, assicura le necessarie competenze e la piena indipendenza.

In virtù della soluzione adottata, tutti i membri dell'OdV risultano pertanto estranei a qualsivoglia funzione operativa.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di cui al precedente punto 4.1 e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi indicate. Gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

La perdita dei requisiti per la nomina quale membro dell'OdV costituisce causa di decadenza dalla carica per i singoli componenti ma non comporta la decadenza dell'intero OdV. La revoca dei membri dell'OdV può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi, sentito il Collegio Sindacale.

In conformità ai principi di cui al Decreto 231, è consentita all'OdV la possibilità di avvalersi di consulenti interni ed esterni alla Società, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo al medesimo OdV.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, mette a disposizione dell'OdV un budget annuale per consentirgli di fare fronte a specifiche esigenze, anche al fine di garantirne l'autonomia e la continuità di azione.

4.3 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati-presupposto;
- vigilanza sull'effettività del Modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole prescritte nel Modello;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni normative e/o aziendali, ovvero nel caso di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo Modello.

In particolare, su un piano più specificamente operativo, l'OdV dovrà svolgere le seguenti attività:

- attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello, precisando che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante dei processi aziendali ("controllo di linea");
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio dell'attività nelle aree a rischio;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

- effettuare verifiche periodiche, anche senza preavviso, su operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello;
- predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi, ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali di ITS CONTROLLI TECNICI in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività svolta in conformità al Decreto 231;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni del Modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento.

Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'OdV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale di ITS CONTROLLI TECNICI, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adequatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo al medesimo Organo Dirigente.

Si precisa che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'OdV (art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001).

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'OdV. I Sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adequatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei Reati-presupposto, così come di eventuali carenze del Modello.

4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto 231 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV hanno ad oggetto tutte le informazioni ed i documenti che devono essere portati a conoscenza del medesimo OdV in conformità a quanto stabilito dai Protocolli di cui alla parte speciale, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione dei Reati-presupposto o comunque a comportamenti non in linea con le procedure aziendali e le regole di condotta adottate dalla

medesima Società, nonché ogni fatto o notizia che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

L'attività di report in ambito aziendale può essere distinta come segue:

- su base periodica: tale attività riguarda tutte le informazioni richieste dall'OdV alle singole strutture organizzative e manageriali. Le tempistiche e le modalità di ciascun flusso informativo saranno definite più in dettaglio dal medesimo OdV.
- su base occasionale: tale attività riguarda ogni informazione, fatto e notizia, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello e l'osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto 231, che possa essere rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'OdV.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con ITS CONTROLLI TECNICI, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei casi di avvio di un procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto 231;
- notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali posano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme di cui al Decreto 231;
- notizie relative ad eventuali violazioni delle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello.

E' altresì cura delle funzioni o strutture aziendali fornire periodica informazione all'OdV in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- prospetti riepilogativi degli appalti dei quali ITS CONTROLLI TECNICI è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- sistema di deleghe di ITS CONTROLLI TECNICI;
- indicatori di anomalie relativi al controllo di gestione, all'amministrazione ed alle attività di tesoreria;
- operazioni inerenti il capitale sociale;
- operazioni straordinarie;
- criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate;
- documentazione relativa all'identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- infortuni occorsi al personale.

Ogni funzione o struttura aziendale dovrà mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informazioni trasmesse all'OdV. L'OdV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, garantendo la massima riservatezza ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per agevolare i suddetti flussi informativi, la Società ha istituito apposite linee di comunicazione dedicate cui potere inviare informazioni, dati, documenti e segnalazioni, anche in forma anonima, secondo le seguenti modalità:

- per via telematica all'indirizzo dedicato odv@itscontrollitecnici.it;
- per via cartacea all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso ITS Controlli Tecnici S.p.A., Via di Torre Rossa 66 - 00165 Roma.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha le seguenti linee di reporting:

- una, su base continuativa, verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni circostanza in cui lo ritenga opportuno e necessario per il corretto svolgimento della propria attività;
- una, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, predisponendo una relazione annuale relativamente all'attività svolta, alle verifiche effettuate, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni poste in essere ed alle relative sanzioni disciplinari irrogate, alla pianificazione delle attività di verifica da svolgere, nonché allo stato dell'attuazione del Modello da parte della Società;
- una, di carattere occasionale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel caso in cui l'OdV venga a conoscenza di informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell'attività svolta, nonché di comportamenti od azione non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la Società al rischio di commissione dei Reati-presupposto. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamento che coinvolgono direttamente i componenti degli organi sociali ed i vertici apicali della Società.

L'OdV potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni e/o chiarimenti da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale. Potrà altresì essere convocato o chiedere di essere ascoltato, in qualsiasi momento, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

L'OdV infine nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunicherà con i relativi responsabili delle Attività a Rischio Reato, come identificate nel presente Modello, richiedendo informazioni, chiarimenti e ricevendo la documentazione di supporto alle richieste di delucidazioni formulate.

4.6 Whistleblowing

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing), ITS CONTROLLI TECNICI ha adottato una procedura di gestione del whistleblowing² atta alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione ha anche rilevanza ai fini del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nella parte in cui prevede meccanismi di segnalazione interna per violazioni del Modello 231, per illeciti relativi a reati presupposto della responsabilità amministrativa, sanzioni applicabili e divieto di ritorsione in relazione alle stesse segnalazioni.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La Società ha attivato, in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing, un canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e orale (attraverso un sistema di messaggistica vocale) e garantisce - tramite strumenti di crittografia e/o di alterazione della registrazione vocale - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di ITS, mediante apposita sezione dedicata.

L'OdV, quale soggetto destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, con obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite, dando altresì al segnalante i riscontri previsti dalla normativa e concludendo le indagini secondo i tempi stabiliti dalla stessa.

È garantita la riservatezza del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva nei limiti di quanto stabilito dalla richiamata normativa.

ITS, inoltre, promuove ogni iniziativa e adotta misure idonee al fine di evitare atti ritorsivi, discriminatori o qualsiasi altra forma di penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Eventuali condotte discriminatorie o ritorsive potranno essere comunicate ad ANAC.

È opportuno precisare che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Gestore e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa. ITS, in conformità a quanto previsto dal Decreto e al fine di prevenire eventuali abusi, ha previsto specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (v. *infra* par. 6.6).

² Procedura PR21.1, Rev. 2, *Prescrizioni per la gestione delle segnalazioni (C.D. "Whistleblowing")*

Inoltre, è soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000,00 a 50.000,00 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per quanto riguarda l'utilizzo del canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si rimanda alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

La formazione in materia di whistleblowing è inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ITS CONTROLLI TECNICI assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta della Società, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse impiegate nelle attività e nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Struttura Amministrazione e Personale unitamente ai responsabili delle strutture di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, coordinandosi altresì con l'OdV.

Il Personale e i collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

Informazione

Il presente Modello è comunicato (anche via mail) a tutte le risorse presenti in azienda e inserito nella intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai neo assunti, invece, viene consegnato in formato cartaceo e/o elettronico il Modello (incluso il Codice Etico), unitamente ad una specifica nota informativa sul tema. Essi sottoscrivono per presa visione e accettazione dei contenuti un modulo apposito ed attestano l'avvenuta consegna dei predetti documenti.

Formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione (anche mediante sistemi di e-learning), in funzione

della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

ITS CONTROLLI TECNICI prevede, pertanto, livelli diversi di formazione attraverso strumenti di diffusione (quali a titolo esemplificativo, seminari, note informative).

La formazione del personale viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza.

La formazione di tali soggetti avviene sulla base di un seminario iniziale e/o di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano di volta in volta eventuali nuovi amministratori e i neo assunti con la qualifica di dirigente o dotati di poteri di rappresentanza. Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello.

b) Personale dipendente

La formazione del personale di ITS CONTROLLI TECNICI avviene sulla base di una nota informativa interna che, per i neoassunti, viene allegata alla lettera di assunzione, nonché sulla base di un seminario di formazione e/o di corsi di formazione e aggiornamento periodico.

c) Soggetti terzi (consulenti, collaboratori e fornitori)

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, collaboratori, fornitori, partner etc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte di ITS CONTROLLI TECNICI del Modello e del Codice Etico. A tali soggetti viene chiesto di avere conoscenza delle prescrizioni di cui al Decreto 231, nonché il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti. Si provvede altresì ad aggiornare i contratti stipulati con i suddetti soggetti con l'inserimento, ove possibile, di apposite clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero le norme di cui al Decreto 231. Tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del presente Modello devono contenere, ove possibile, la c.d. "Clausola 231", attestante la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, nonché l'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da ITS CONTROLLI TECNICI.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio da adottare per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto 231 la predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi; la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con ITS CONTROLLI TECNICI la consapevolezza in ordine alla ferma volontà della stessa di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'OdV nel corso dello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazione del Modello, così come previsto al precedente punto 4, la Struttura Amministrazione e Personale apre il procedimento disciplinare e lo istruisce. La stessa Direzione è altresì competente all'irrogazione della sanzione disciplinare.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'applicazione delle relative sanzioni verranno condotti in conformità alla vigente normativa e nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti.

Ai fini dell'ottemperanza al Decreto 231, a titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del Modello, rilevanti ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie, disciplinari e contrattuali, i seguenti comportamenti/azioni:

- comportamenti o azioni non conformi alle disposizioni contenute nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto;
- comportamenti o azioni non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto.

6.1 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) delle regole comportamentali sancite dal presente Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, conseguentemente, illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei suddetti soggetti rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata. Le infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Struttura Amministrazione e Personale, secondo quanto previsto nel CCNL, nelle procedure aziendali e nel rispetto della vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato (CCNL Aziende Industriali – Art. 8), in una scala crescente in funzione della gravità dell'infrazione, sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata fino ad un massimo di tre giorni;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze con e senza preavviso.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta vengono comminati, a seconda della gravità, al dipendente nel caso di inosservanza o violazione delle procedure e regole interne previste dal Modello (es. mancato invio di documenti all'OdV) o nel caso in cui ponga in essere, nello svolgimento della propria attività lavorativa, un comportamento non conforme alle prescrizioni di cui al medesimo Modello.

La multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria viene comminata al dipendente nel caso di inosservanza o violazione delle procedure e regole interne previste dal Modello (es. mancato invio di documenti all'OdV) o

nel caso in cui ponga in essere, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni di cui al medesimo Modello.

Incorre nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal Modello o nel porre in essere, nello svolgimento della propria attività, comportamenti non conformi alle prescrizioni del medesimo Modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel licenziamento per mancanze con preavviso il dipendente che adotti colposamente, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni di cui al Modello e tale da produrre un sensibile danno per la Società.

Incorre nel licenziamento per mancanze senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni di cui al Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il Presidente comunica all'OdV l'irrogazione delle sanzioni il quale, unitamente alla Struttura Amministrazione e Personale, provvederà al monitoraggio dell'applicazione della relativa sanzione disciplinare.

6.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Il rispetto da parte dei dirigenti di ITS CONTROLLI TECNICI delle disposizioni contenute nel Modello e l'obbligo che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nel medesimo Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo esempio per tutti coloro che ai medesimi riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati Struttura Amministrazione e Personale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree a rischio di reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del medesimo Modello, ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consente di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante altresì dalla normativa vigente, dal CCNL Dirigenti Aziende Industriali e da eventuali accordi inerenti i dirigenti.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione da parte degli Amministratori della Società delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte dei Sindaci delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al

medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali proporranno all'Assemblea le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

6.5 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner

Ogni violazione da parte dei consulenti, collaboratori, fornitori, partner etc., ovvero di soggetti che operino a favore di tali soggetti, delle regole e linee di condotta di cui al Modello adottato da ITS CONTROLLI TECNICI agli stessi applicabile o di commissione dei Reati-presupposto è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate e che dovranno consentire alla Società la facoltà di risolvere il contratto, ovvero in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento del danno.

6.6 Misure in materia di Whistleblowing

Il Decreto prevede una specifica forma di responsabilità per coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni in merito a condotte illecite o irregolari che risultino infondate (v. *supra* 4.6).

In conformità a quanto richiamato nella Procedura PR 21.1 *Prescrizioni per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolari* (c.d. "whistleblowing"), sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della segnalazione, quali quelle infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio del sistema di segnalazione delle violazioni.

Eventuali forme di responsabilità in sede disciplinare saranno parametrize all'infondatezza della segnalazione, al comportamento segnalato, nonché all'attività e alle spese affrontate dalla Società per la relativa gestione. In tal caso, a seconda del ruolo rivestito dal segnalante, si applicheranno le misure previste nei punti precedenti.

Sono previste sanzioni, infine, per chi viola le misure di tutela nei confronti del segnalante.

7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231, è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" e, come tale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora dovessero rendersi necessarie modifiche ed integrazioni al Modello che abbiano carattere sostanziale, le stesse dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di aggiornamento è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati-presupposto. L'OdV ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nelle disposizioni ivi contenute.

PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (i componenti gli organi societari, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, i partner e in generale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito delle attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società), come già definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Modello per prevenire la commissione dei reati ivi considerati nonché di eventuali comportamenti illeciti.

La presente Parte Speciale è suddivisa nei seguenti Protocolli specifici:

- I - Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione;
- II - Protocollo reati societari;
- III – Protocollo reato di corruzione tra privati
- IV - Protocollo reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- V - Protocollo reati di ricettazione, e riciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori;
- VI - Protocollo reati informatici e trattamento illecito di dati;
- VII - Protocollo delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
- VIII - Protocollo reati ambientali;
- IX - Protocollo reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- X - Protocollo reati in materia di razzismo e xenofobia;
- XI – Protocollo reati tributari
- XII – Protocollo reati di contrabbando
- XIII - Altre fattispecie di reato.

In particolare, nella presente Parte Speciale si è proceduto a:

- dettagliare i principi di comportamento e le regole/procedure/prassi che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Il sistema in linea generale

I Destinatari nello svolgimento della propria attività devono osservare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- i valori e le politiche degli azionisti;
- le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- le disposizioni di servizio emanate dalle competenti funzioni;
- le procedure organizzative interne adottate dalla Società;
- i principi e le norme del Codice Etico;
- le regole contenute nel Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. I divieti di carattere generale indicati nel prosieguo si applicano a tutti i Destinatari del Modello, sia in via diretta (dipendenti e componenti gli organi societari) che in forza di apposite clausole contrattuali (consulenti, fornitori, partner).

I. PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione presuppongono l'instaurazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche solo "PA") si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico o, talvolta, privato che svolga funzioni di natura legislativa, giudiziaria o amministrativa, anche attraverso poteri autoritativi e/o certificativi, nell'interesse pubblico e della collettività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare nella definizione di PA:

- Enti e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali Ministeri, Camera e Senato, Agenzie fiscali, Autorità Amministrative Indipendenti, ecc.);
- Amministrazioni locali (quali Regioni, Province, Comunità montane, Unione di Comuni, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ecc.);
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio o una pubblica funzione;
- Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza.

Si evidenzia che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, elencati a titolo puramente esemplificativo, sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA previsti dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di un Pubblico Servizio"³.

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto 231) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 c.p.)

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti Terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;

³ Si rammenta, che ai sensi dell'art. 357 c.p., "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

Ai sensi del successivo art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari della Guardia di Finanza o ad altre autorità incaricate di effettuare i controlli presso la Società per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici incaricati di rilasciare licenze, certificazioni, autorizzazioni o concessioni amministrative. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente nei confronti della Società o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli;
- riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico realizzabile anche in concorso con altri, ad esempio attraverso:
 - assunzione di persona, priva dei requisiti professionali o delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire, legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
 - consulenti incaricati di gestire il rapporto con i funzionari di cui sopra. La "disponibilità economica" per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata;
 - la gestione impropria di contributi, donazioni, omaggi, liberalità o di altre spese di marketing;
 - la stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario/ soggetto pubblico a condizioni particolarmente vantaggiose.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di esponenti della Società al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo in cui la stessa è coinvolta ovvero al solo scopo di danneggiare una società, o un'impresa, concorrente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio costringano il Presidente del C.d.A o altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento di un atto che comunque riverberi vantaggi a favore della medesima.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio inducano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità affinché gli stessi compiano un atto a vantaggio della medesima.

Istigazione alla corruzione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblici Servizi (art. 322 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui venga offerto/promesso denaro o altra utilità, non accettato dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, affinché compiano un atto contrario o conforme ai doveri degli stessi che arrechi un vantaggio alla Società.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Il primo comma della norma che disciplina il delitto in esame prevede l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati indicati nelle ipotesi in cui i soggetti coinvolti siano "membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee, ovvero funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee". Si applica, altresì, "a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale".

I reati di cui all'art. 319 quater, 321 e 322 comma 1 e 2 (fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso a persone che esercitano funzioni, attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o mantenere una attività economica finanziaria. L'art. 322 bis, comma 2, c.p. prevede poi un ulteriore requisito, quello della finalizzazione del reato ad un vantaggio indebito, proprio o di altri, in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere (con ciò escludendo l'illiceità delle condotte relative ad operazioni che non hanno carattere economico oppure di quelle che abbiano rilievo esclusivamente nazionale) o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

La finalità perseguita dalla fattispecie di reato in esame è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche erogate dallo Stato o dalla Comunità Europea per uno scopo determinato e, pertanto, vincolate quanto alla destinazione finale. La prestazione pubblica deve sostanziarsi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, da intendersi come attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ovvero come atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di una onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 316 bis c.p. si differenzia da quella prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) in quanto prende in considerazione non il momento percettivo dell'erogazione, ma la sola fase esecutiva.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'ipotesi di reato aggravata contemplata nell'articolo 640 bis c.p. mira a sanzionare il fenomeno della abusiva captazione di finanziamenti o di altre erogazioni pubbliche; il bene protetto risulta essere quindi il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica (contributi, finanziamenti, mutui agevolati).

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni pubbliche mediante esposizione di dati e notizie false è perseguibile ai sensi dell'art. 640 bis c.p. ove alla mera esposizione di falsi (art. 316 ter c.p.) si accompagni un'attività fraudolenta che vada oltre la semplice esposizione di dati falsi e si traduca in un inganno mirato ad eludere l'attività di controllo dell'ente erogatore.

Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto solo se realizzato in danno della Pubblica Amministrazione. La fattispecie di reato in questione ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi del delitto di truffa, dal quale si differenzia unicamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona soggetto passivo, quanto invece il relativo sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato di frode informatica si perfeziona, pertanto, sia quando taluno ottiene (o fa ottenere) un ingiusto profitto con altrui danno per il tramite di un sistema informatico o telematico, sia quando il sistema informatico o telematico costituisce l'oggetto dell'ingiusto profitto ottenuto (o fatto ottenere) a danno altrui.

Per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software, nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema e che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato di truffa, contemplato dal Decreto 231 unicamente nell'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) dell'art. 640 c.p., si configura allorché siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato, ovvero altro Ente Pubblico e da procurare all'autore materiale un ingiusto profitto con altrui danno. Gli artifici possono essere definiti come un'alterazione o falsificazione della realtà prospettata al soggetto passivo, mentre i raggiri costituiscono un'azione subdola, simulata o anche dissimulata, posta in essere al fine di convincere taluno a compiere un determinato atto.

Il delitto di truffa si consuma con la realizzazione del danno e del profitto ingiusto. L'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) si perfeziona qualora lo Stato o altro Ente Pubblico assuma il ruolo di soggetto passivo quale destinatario del danno, essendo indifferente che la condotta ingannatrice ricada su un soggetto dotato di funzioni pubbliche ovvero su terzi con potere di disposizione sul patrimonio pubblico.

Tale reato potrebbe essere commesso mediante l'attestazione di false dichiarazioni all'interno della documentazione inviata a un Ente Pubblico per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, la Società consegua indebitamente, per sé o per altre società del Gruppo, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse e/o erogate dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Il reato in questione punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto 231 con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera). La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. L'esempio tipico della fattispecie di reato è quando con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità si induce una persona a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci.

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

Tale reato, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale, anche avvalendosi di mediatori, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

È altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pene sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis oppure se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Si tratta, in definitiva, di attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio, ovviamente a favore della Società.

Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui chiunque, al fine di ottenere un risparmio di costi, commetta frode nell'adempimento degli obblighi correlati alla conduzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione, non adempiendo alla propria prestazione o fornendo una prestazione diversa o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto. Il contratto di fornitura richiamato nell'art. 356 a presupposto del reato, non deve intendersi come uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni, lavori o servizi ritenuti necessarie.

Peculato (art 314 c.p.) e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale – per favorire la Società - istighi o aiuti concretamente il pubblico funzionario, giovandosi eventualmente dell'errore altrui, ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale – per favorire la Società - istighi o aiuti concretamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destini ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge e intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La fattispecie è punita anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale – per favorire la Società - impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, ovvero ne allontani gli offerenti, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti che coinvolgano anche gli esponenti della PA o della Commissione aggiudicatrice.

Il reato rileva sia nel caso di procedure gestite per conto di pubbliche Amministrazioni che per conto di privati ove dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale – per favorire la Società – turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati commessi nei rapporti contro la Pubblica Amministrazione, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) gestione dei rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- b) partecipazione a gare d'appalto e negoziazione/acquisizione di contratti con Enti Pubblici mediante trattativa o licitazione privata, ed in particolare:
- gestione delle attività connesse alla partecipazione alle gare d'appalto (selezione delle gare e predisposizione della documentazione di gara);
 - gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alle Stazioni Appaltanti;
 - gestione della fase di aggiudicazione della gara;
 - negoziazione ed acquisizione di contratti mediante trattativa privata con soggetti appartenenti alla P.A.;
 - gestione dei rapporti con le A.T.I.;
 - gestione delle attività successive alla aggiudicazione della gara (predisposizione della documentazione richiesta e stipula del relativo contratto);
- c) gestione delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare:
- redazione del Piano di Controllo della Commessa (ovvero il Piano di Ispezione e Controllo previsto dal Regolamento RT-07 di ACCREDIA) che definisce le fasi, le attività e le risorse necessarie per l'erogazione del servizio;
 - gestione dei rapporti con il Cliente/P.A.;
 - gestione del contratto e delle relative attività operative;
 - gestione ordinaria della commessa (approvazione della programmazione generale e di dettaglio, coordinamento delle attività relative all'avviamento della commessa, gestione delle risorse adibite alla commessa);
 - redazione ed approvazione dei documenti emessi nell'ambito della commessa (rapporti, schede di ispezione etc.);
 - definizione del Piano di Qualità della commessa;
 - esame, approvazione e formalizzazione delle varianti al contratto;
 - definizione degli incarichi professionale da affidare ai consulenti esterni sulla base del PCC;
 - definizione e gestione del budget di commessa;
 - aggiornamento dei file "Cost Control", "Cash flow" e "Portafoglio";
 - gestione delle attività connesse alla fase di chiusura della commessa;
- d) gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per adempimenti normativi, gestione delle relative verifiche ispettive ed ottenimento delle autorizzazioni/abilitazioni/accreditamento in particolare:
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente agli adempimenti normativi (es. adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008, al Regolamento (UE) 2016/679 e alle ulteriori disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali) e relative verifiche ispettive;
 - gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente agli adempimenti normativi in materia fiscale, amministrativa e contabile (es. rapporti con CCIAA, uffici tributari, Guardia di Finanza, Autorità di vigilanza) e relative verifiche ispettive;
 - gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in relazione alle questioni attinenti la gestione dei rapporti di lavoro delle risorse umane (es. rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali, Ispettorato del Lavoro);

- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAIL etc.) ai fini del rilascio/mantenimento delle autorizzazioni/abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- gestione dei rapporti con l'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA).

e) gestione dei contenziosi della Società.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le suddette fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di ITS CONTROLLI TECNICI, è fatto divieto in particolare di:

- interagire con funzionari pubblici con cui esponenti aziendali siano in conflitto di interessi;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- offrire a funzionari pubblici o a componenti di commissioni di gara o ricevere omaggi e altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti) al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale e comunque nella fase preparatoria del bando o di altro atto equipollente o ricevere omaggi e altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti) al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale (vale a dire ogni forma di omaggio o altra utilità offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi e le altre utilità consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono essere sempre giustificati da attività commerciali o di business o volti a promuovere la *brand image* della Società. Gli omaggi e le altre utilità offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere registrati e documentati in modo adeguato, nel rispetto della procedura aziendale, per consentire le verifiche anche da parte dell'OdV. Gli omaggi e le altre utilità devono essere trasparenti, proporzionati, ragionevoli e fatti in buona fede.

Il valore massimo consentito per gli omaggi e le altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti), senza la necessità di un'autorizzazione preventiva è indicato nella procedura aziendale, a meno che non sia consentito diversamente in conformità con gli usi locali e le leggi e i regolamenti applicabili ed espressamente autorizzato dalla Società. Sono sempre proibiti gli omaggi e le altre utilità illegali o vietati da eventuali controparti o in favore di soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una trattativa gestita dalla Società o a cui la stessa partecipa.

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione, od opportunità commerciali) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- turbare il procedimento amministrativo di scelta del contraente o diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto analogo;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- esibire documenti e dati falsi o alterati anche al fine di ottenere esenzioni, agevolazioni o qualsiasi altro tipo di finanziamento pubblico;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Procedure specifiche

La Società, nello svolgimento delle attività sopra individuate di rilevante carattere commerciale (es. partecipazione a gare, negoziazione di trattative private), deve seguire procedure che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti procedure, oltre che alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale, e ciò sia in Italia che all'estero.

1. Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono essere dotati di formali poteri in tal senso e devono agire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nelle procedure e policy aziendali.
2. tutte le fasi del processo decisionale e di autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, tracciabili e, di conseguenza, riproducibili;
3. I rapporti e gli adempimenti con le Pubbliche Autorità devono essere svolti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità al fine di fornire informazioni chiare, accurate, veritiere e complete;
4. tutti i rapporti con le Pubbliche Autorità (ad esempio le procedure per ottenere licenze e autorizzazioni) così come i rapporti commerciali devono essere adeguatamente documentati, tracciati e sottoposti a periodico monitoraggio da parte dell'OdV;
5. la ricerca e la selezione del personale devono essere effettuate sulla base delle specifiche esigenze della Società, secondo criteri trasparenti, oggettivi e imparziali al fine di evitare favoritismi e conflitti di interesse, nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure interne;
6. Qualunque criticità, irregolarità, anomalia o conflitto di interesse che dovesse insorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve essere comunicato tempestivamente anche all'OdV.

7. I contratti stipulati da ITS CONTROLLI TECNICI con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, fornitori) che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere definiti per iscritto; devono contenere clausole standard finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231 e che regolino espressamente le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle medesime disposizioni (es. clausola risolutiva espressa, penali); devono specificare espressamente eventuali deleghe a trattare. Tali soggetti terzi inoltre devono rilasciare apposita dichiarazione attestante:
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto 231 e delle sue implicazioni per la Società;
 - di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati-presupposto;
 - di astenersi dal compiere attività in conflitto di interessi o che possano configurare alcuno dei Reati-presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
8. Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo i casi esaurientemente documentati e per importi non superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente e comunque non verso esponenti della P.A..
9. I soggetti terzi devono essere scelti con modalità trasparenti che consentano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione delle posizioni, a seguito di un'adeguata due diligence, basata su un approccio strutturato di gestione del rischio.
10. Gli incentivi al personale devono essere concessi sulla base di una pianificazione periodica preliminare formalmente approvata dalla funzione responsabile;
11. I rimborsi spese devono essere supportati da adeguata documentazione (es. fatture, elenchi spese) e devono essere debitamente autorizzati dalla funzione responsabile prima del relativo pagamento. Il pagamento deve essere correttamente registrato nella contabilità aziendale;
12. Le fasi di richiesta, rilascio e gestione dei finanziamenti pubblici devono essere sempre adeguatamente documentate, tracciabili e, di conseguenza, riproducibili, e adeguatamente contabilizzate;
13. Nel caso di ottenimento di fondi pubblici, deve essere sempre garantito il principio della segregazione dei compiti e dei controlli, in modo da assicurare che le relative fasi di richiesta, gestione e contabilità siano gestite da soggetti diversi all'interno dell'organizzazione;

14. Tutte le informazioni fornite nell'ambito delle procedure pubbliche per ottenere sovvenzioni, finanziamenti, sussidi o qualsiasi altro tipo di finanziamento pubblico devono essere corrette, veritiere e complete;
15. Alle verifiche ispettive in relazione ad adempimenti normativi devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'OdV;
16. Periodicamente devono essere revisionati i diritti associati alle utenze che hanno accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione e delle Stazioni Appaltanti, in conformità dei ruoli e delle responsabilità aziendali definiti.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Amministratore delegato
- Responsabile Ufficio Gare
- Direttori e Responsabili Tecnici
-
- Coordinatore Servizio Settore "Verifiche su Serbatoi GPL Interrati – D.D. 17.01.2005"

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Politica Conflitto di Interessi
- PROCEDURA - Gestione delle Offerte e dei Contratti
- PROCEDURA - Pianificazione e controllo della commessa
- PROCEDURA - Svolgimento delle commesse di controllo tecnico/ispezione
- PROCEDURA – Audit Qualità e monitoraggio ispettori/ispezioni
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedure per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- verificare il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio delle attività nei confronti della P.A.;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni;
- verificare il rispetto del principio di tracciabilità;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

II. PROTOCOLLO REATI SOCIETARI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25-ter del Decreto 231) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c.)

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifica dei dati contabili al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali;
- occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al *management* di gestire tali risorse al di fuori da ogni controllo (ad esempio costituendo un fondo nero finalizzato alla corruzione di pubblici funzionari);
- sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui i responsabili della revisione, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, al fine di indurre in errore i destinatari della medesima.

Impedito controllo (2625 c.c.)

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo da parte di Sindaci o di altri organi sociali;
- alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo di Sindaci o di altri organi sociali.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui, esclusi i casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai Soci o si liberino dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di:

- ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve, anche non costituite da utili, che non possono essere distribuite per legge;

- restituzione da parte degli amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli;
- formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio destinato a riserva, anche in concorso con altri soggetti;
- rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso qualora gli amministratori della società, fuori dai casi consentiti *ex lege*, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando così una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di:

- operazioni di riduzione del capitale sociale al fine di arrecare un pregiudizio ai creditori della Società;
- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violino i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un amministratore della Società violi il disposto di cui all'art. 2391 c.c. e, dalla predetta violazione, derivi un danno alla Società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli apicali, mediante un aumento fittizio del capitale sociale attraverso un'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale stesso. Il reato, inoltre, potrebbe anche essere commesso, in linea di principio, attraverso una sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura e/o dei crediti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Soggetti attivi del reato possono essere unicamente i liquidatori che procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Detta ripartizione dei beni sociali in assenza di cautele deve causare un danno ai creditori (momento consumativo del reato). E' prevista anche in questo caso una causa estintiva del reato nell'ipotesi di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in caso di:

- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri;
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di denaro a soci).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di diffusione di notizie false, messa in atto di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli incaricati della Società i quali, chiamati ad esibire i documenti richiesti da una Autorità Pubblica di Vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero sullo stato patrimoniale della stessa ovvero occultino, in tutto in parte, fatti o documenti che avrebbero dovuto comunicare o, ancora, ostacolino consapevolmente le funzioni che l'Autorità stessa è chiamata ad assolvere.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli incaricati della Società i quali, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera (art. 29 D.lgs. 19/2023), arrivino a formare documenti in tutto o in parte falsi, alterino documenti veri, rendano dichiarazioni false oppure omettano informazioni rilevanti.

Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, si rinvia al successivo "Protocollo Reato Corruzione tra privati" (Protocollo III).

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati societari, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e altri adempimenti societari, ed in particolare a titolo esemplificativo:
- gestione delle attività amministrative, fiscali e contabili di ITS CONTROLLI TECNICI;
 - attività connesse all'interpretazione e corretta applicazione delle norme;
 - predisposizione del budget finanziario;
 - gestione rapporti sistema creditizio;
 - gestione del sistema di contabilità generale;
 - gestione amministrativa e contabile dei clienti e dei fornitori;
 - formazione del bilancio d'esercizio;
 - tenuta dei registri contabili e della documentazione fiscale;
 - tenuta dei libri contabili;
 - gestione rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di revisione;
 - attività connesse al controllo di gestione;
 - gestione dei rapporti con la controllante;
 - gestione del cash flow;

- gestione tesoreria;
- gestione recupero crediti;
- gestione rapporti con l'Autorità di vigilanza.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei Reati societari, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i componenti degli organi sociali di ITS CONTROLLI TECNICI ed i suoi dipendenti e consulenti, il Collegio Sindacale e tutti i soggetti coinvolti, nell'ambito delle attività svolte, devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* di ITS CONTROLLI TECNICI;
- il Codice Etico;
- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- le disposizioni inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario e di reporting della Società;
- la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- le leggi le norme ed i regolamenti emanati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

In particolare, i soggetti sopra indicati sono obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, chiara e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ITS CONTROLLI TECNICI;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà dei Soci;
- effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- adempiere agli obblighi del proprio ufficio, carica e mansione, nel rigoroso rispetto delle norme di legge applicabili.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

previste dall'articolo 25-ter del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di ITS CONTROLLI TECNICI, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, erronei o, comunque non veritieri, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla normativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al valore nominale in sede di aumento di capitale;
- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione da parte del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare le segnalazioni periodiche previste dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche.

1. Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente, con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. La trasmissione dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole fasi e gli autori delle stesse; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del Bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e la veridicità dei dati. Il progetto di Bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e deve essere oggetto di esame da parte del Collegio Sindacale; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza.
2. La contabilità è tenuta in conformità alle normative applicabili; le poste e gli impegni devono essere correttamente riportate nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere espressi con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.

3. le fatture e gli altri documenti contabili relativi alle operazioni effettuate devono essere supportati da un'adeguata documentazione, nonché accuratamente registrati e controllati in conformità alle leggi e ai regolamenti, ai principi contabili applicabili e alle procedure interne.
4. Tutte le operazioni sul capitale sociale di ITS CONTROLLI TECNICI, nonché la costituzione di società e l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance*, delle procedure aziendali e delle normative applicabili.
5. I rapporti infragruppo devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento; le attività di fatturazione e pagamento infragruppo devono avvenire nel rispetto del Codice Civile, dei principi contabili ed in ossequio alle procedure del presente Modello con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure contabili e di gestione dei flussi finanziari. Tali rapporti vengono adeguatamente contrattualizzati ed i relativi corrispettivi sono improntati a criteri ragionevoli e confrontabili con quelli di mercato.
6. Le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle procedure e delle policy aziendali. Alle ispezioni effettuate dalle suddette Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti da tali Autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'Organismo di Vigilanza.
7. I livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano, e coloro che controllano le operazioni svolte.
8. Sono previste riunioni periodiche tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia societaria e di *Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da pare degli amministratori, del management e dei dipendenti.
9. E' prevista la predisposizione dei seguenti programmi di formazione:
 - formazione di base rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, in merito alle principali nozioni sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.
 - formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari.

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Amministrazione e Personale

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati societari sono specificate di seguito.

Con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- effettua verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e alle altre attività amministrative connesse;
- verifica le consulenze ed incarichi professionali conferiti;
- verifica le attività connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale;
- effettua verifiche periodiche in merito alle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- valuta periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati societari;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

III. PROTOCOLLO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

La fattispecie di reato (art. 25-ter del Decreto) potenzialmente associabile alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato in epigrafe (art. 2365 c.c.) è stato riformato dal d.lgs. 38/2017. Rispetto alla formulazione previgente:

- è stato ampliato il novero dei c.d. soggetti "intranei", includendovi anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive nell'ambito della società o di enti privati;
- è stata estesa l'applicabilità della norma anche agli enti privati non societari (quali, ad esempio, enti no-profit);
- sono stati inseriti i riferimenti alla sollecitazione o all'offerta di utilità quali condotte attraverso le quali si può giungere all'accordo corruttivo;
- è stata estesa la punibilità anche ai casi di commissione del reato per interposta persona;
- non è più necessario, ai fini della punibilità del reato, che sia stato causato un nocumento alla società.

È stato poi introdotto l'art. 2635-bis c.c. relativo al nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati. Tale nuova fattispecie criminosa sanziona: (i) da un lato, chiunque offra o prometta, infruttuosamente, denaro o altra utilità al soggetto intraneo affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; (ii) dall'altro lato, l'intraneo che solleciti per sé o per altri, infruttuosamente, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Infine l'art. 6 del d.lgs. 38/2017 ha inasprito il regime sanzionatorio in caso di responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 per i suddetti reati di corruzione e istigazione attiva commessi da soggetti interni all'ente stesso.

Tali reati, in linea di principio, potrebbero essere commessi in caso di dazione/promessa di denaro o altra utilità da parte di chiunque (es. fornitore o anche un soggetto interno alla Società) agli amministratori, sindaci o alle persone sottoposte alla loro vigilanza, per sé stessi o altri, al fine di compiere/omettere atti, da cui derivi un nocumento alla Società, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio (es. obblighi in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, tributaria, istruzioni/procedure aziendali) o degli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c. per i prestatori di lavoro e art. 2392 c.c. per gli amministratori). Ad esempio, un'azienda potrebbe corrompere l'Amministratore Delegato di una società privata al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato, o ottenere condizioni di vendita di maggior favore, ovvero ottenere l'acquisto di determinati beni/servizi non necessari in tutto o in parte all'acquirente, con conseguente danno per quest'ultimo.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati societari, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

a) gestione delle attività commerciali di ITS CONTROLLI TECNICI connesse all'erogazione delle attività ed in particolare a titolo esemplificativo:

- gestione delle trattative;

- definizione dell'offerta e sottoscrizione del relativo contratto con il cliente;
 - gestione operativa della commessa e del cliente;
 - contabilizzazione dei ricavi e degli incassi;
 - gestione dei processi connessi al fine del reperimento delle somme di denaro necessarie all'esecuzione dell'atto corruttivo nei confronti dei fornitori;
- b) partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- c) gestione del ciclo passivo (gestione acquisti, assegnazione incarichi etc.);
- d) gestione rapporti con Organismi di certificazione (es. Accredia).

La corruzione tra privati è astrattamente configurabile anche nell'ambito delle aree a rischio individuate nel "Protocollo Reati Societari" (Protocollo II). Si rinvia pertanto alle regole e alle procedure specifiche ivi elencati.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

I Destinatari, nell'espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di ITS CONTROLLI TECNICI, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- concludere la vendita di prodotti e servizi a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere ingiustificate condizioni di vendita di maggior favore;
- ottenere l'acquisto di determinati servizi non necessari in tutto o in parte all'acquirente;
- porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione;
- effettuare rinnovi taciti, revisione o indebito aggiornamento dei prezzi alla scadenza dei contratti;
- proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare il personale dei competitor a titolo personale o accordargli altri vantaggi di qualsiasi natura per influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio a ITS CONTROLLI TECNICI;
- offrire o ricevere omaggi e altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti) al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale (vale a dire ogni forma di omaggio o altra utilità offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi e le altre utilità consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono essere sempre giustificati da attività commerciali o di business o volti a promuovere la brand image della Società. Gli omaggi e le altre utilità offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere registrati e documentati in modo adeguato, nel rispetto

della procedura aziendale, per consentire le verifiche anche da parte dell'OdV. Gli omaggi e le altre utilità devono essere trasparenti, proporzionati, ragionevoli e fatti in buona fede.

Il valore massimo consentito per gli omaggi e le altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti), senza la necessità di un'autorizzazione preventiva è indicato nella procedura aziendale, a meno che non sia consentito diversamente in conformità con gli usi locali e le leggi e i regolamenti applicabili ed espressamente autorizzato dalle Società o branch pertinenti. Sono sempre proibiti gli omaggi e le altre utilità illegali o vietati da eventuali controparti o in favore di soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una trattativa gestita dalla Società o a cui la stessa partecipa.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Tutto il personale che ha poteri direttivi e di vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione l'attività dei propri collaboratori e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse.

Procedure specifiche

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti procedure.

1. I contratti stipulati da ITS CONTROLLI TECNICI con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola standard (c.d. Clausola 231) che imponga il rispetto del Modello e del Decreto 231. Il testo di tale clausola deve essere definito congiuntamente all'OdV. Tali contratti devono altresì contenere, ove possibile, un'apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto 231 e di impegnarsi a tenere comportamenti coerenti all'indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da ITS CONTROLLI TECNICI, ovvero a tenere comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto 231 e conformi ai principi e regole contenute nel Modello. Infine, dovrà essere prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto 231;
2. Le fasi del processo decisionale e di autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, tracciabili e, di conseguenza, riproducibili.
3. Le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità alle linee guida e alle *policies* di ITS CONTROLLI TECNICI. Riveste particolare importanza la formalizzazione in una apposita procedura per le attività di selezione e assunzione del personale.
4. E' necessario:
 - effettuare i necessari controlli volti a garantire la trasparenza nei rapporti con i clienti e con tutte le controparti contrattuali;
 - garantire una segregazione di funzioni e responsabilità e una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle attività;

- predisporre adeguati protocolli e/o procedure aziendali per la gestione degli approvvigionamenti e la selezione dei fornitori, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, in coerenza con i principi e i valori riconosciuti da ITALSOCOTCE nel Codice Etico.
 - definire metodologie avanzate per la gestione dell'incentivazione dei dipendenti e dei collaboratori, nonché un sistema volto a garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto la Società alla scelta o all'esclusione di un candidato.
 - individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione del prezzo massimo di offerta per ogni singolo servizio al fine di gestire eventuali anomalie.
5. In caso di omaggi, benefici o altre utilità non di modico valore, il destinatario di tali liberalità dovrà tempestivamente informare il proprio responsabile e l'OdV. Si applicano in proposito, con riferimento anche agli omaggi offerti, i medesimi principi stabiliti nel Protocollo relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
6. E' necessario definire specifiche metodologie volte al monitoraggio del conflitto di interessi da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione alla prevenzione del reato di corruzione tra privati.
- Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Responsabile Ufficio Gare
- Direttori e Responsabili Tecnici
- Coordinatore Servizio Settore "Verifiche su Serbatoi GPL Interrati – D.D. 17.01.2005"

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Politica Conflitto di Interessi
- PROCEDURA - Gestione delle Offerte e dei Contratti
- PROCEDURA - Pianificazione e controllo della commessa
- PROCEDURA - Svolgimento delle commesse di controllo tecnico/ispezione
- PROCEDURA – Audit Qualità e monitoraggio ispettori/ispezioni
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedure per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione del reato di corruzione tra privati sono specificate di seguito.

In particolare, l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- svolge verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure interne a al ciclo attivo ed al presidio del reato di corruzione tra privati indicato nel Protocollo e valutarne la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati ivi considerati;
- verifica i processi connessi al ciclo passivo dei clienti e delle attività commerciali di ITS CONTROLLI TECNICI;
- verifica le spese, gli omaggi, le sponsorizzazioni e le altre liberalità;
- verifica le consulenze e gli incarichi professionali conferiti, nonché le attività connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale;
- effettua monitoraggi sull'efficacia dei presidi di controllo esistenti;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

IV. PROTOCOLLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25-septies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, violando le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e alle malattie professionali, cagiona per colpa la morte di una persona. A titolo esemplificativo, le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni possono consistere nell'evitare di:

- definire l'ambito di applicazione della sicurezza alle attività dell'impresa sia in termini fisici (localizzazioni, ecc.) che di personale (dipendenti, collaboratori, pubblico);
- individuare criteri tecnici idonei con cui definire e confrontare i rischi;
- definire modalità, livelli e possibilità di esposizione delle persone ai rischi;
- individuare una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione alle figure specifiche operanti in tale ambito (es. RSPP);
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione adottate (tecniche, organizzative e procedurali) per eliminare, ridurre o gestire i rischi;
- confrontare le modalità di esposizione individuate con i criteri definiti, tenendo conto delle misure adottate;
- formare e addestrare adeguatamente il personale coinvolto durante le attività.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui la Società violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e alle malattie professionali, cagiona per colpa lesioni gravi (se dal fatto deriva ad esempio una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni) o gravissime (se dal fatto deriva, ad esempio, una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile) ad una persona.

Le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sono riconducibili alle stesse fattispecie individuate per l'omicidio colposo.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Tali reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro possono verificarsi in tutti i settori di attività di ITS CONTROLLI TECNICI, pertanto non è possibile escludere a priori alcuno di tali settori.

Il Sistema di gestione della salute e della sicurezza adottato da ITS CONTROLLI TECNICI è stato realizzato in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Il presente Modello è stato predisposto e strutturato considerando tutti gli obblighi giuridici così come previsti dall'art. 30 del citato D.Lgs. 81/2008 ed in particolare relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- gestione del sistema di sicurezza;
- definizioni dell'organizzazione, ruoli, responsabilità e svolgimento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individuazione e valutazione dei rischi e predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi";
- programmazione interventi;
- nomina RSPP e Medico competente;
- assegnazione mansioni e svolgimento delle attività di formazione ed informazione ed addestramento;
- verifica adeguatezza ed idoneità impianti e dotazioni di lavoro;
- rapporti con RSPP, RLS, Medico competente e Autorità competenti;
- rapporti con i fornitori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni;
- controlli e monitoraggi.

Per quanto riguarda i fattori di rischio, ITS CONTROLLI TECNICI, ai fini e per gli effetti del Decreto 231, ha considerato quelli già evidenziati nella documentazione adottata dalla medesima in conformità al D.Lgs. 81/2008 che si intende interamente recepita nel presente Protocollo.

Di seguito si descrive sinteticamente l'organizzazione della Società ai fini della sicurezza.

ITS CONTROLLI TECNICI è una società che fornisce servizi di controllo tecnico, ispezioni e verifica di progettazioni e costruzioni nel settore delle opere di ingegneria civile e delle infrastrutture (edilizia complessa, strade, ferrovie, porti e aeroporti), nel settore industriale (impianti eolici, fotovoltaici, trattamento C.D.R. e trattamento Oil & Gas) e in quello dei servizi di facility e global service.

Le attività sono svolte presso la sede di Roma e la sede di Milano, nonché presso gli oggetti dei controlli e delle ispezioni e/o presso le sedi dei Clienti.

La gestione del servizio di sicurezza e salute sul lavoro è strutturata in modo da controllare pienamente ogni sede lavorativa, interna ed esterna.

La Società ha individuato i soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza ed in particolare:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

- Responsabili di funzione;
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La gestione delle emergenze viene curata attraverso la formazione del personale nell'ambito dei corsi specifici richiesti dalla normativa in vigore ed aggiornati secondo la cadenza richiesta dai dettami legislativi.

In conformità al D.Lgs. 81/2008, la Società ha provveduto ad adottare la seguente documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo I);
- Documento di Valutazione dei Rischi per Attività Esterne (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo I – art. 26), ad integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08) redatto dal committente. La Società provvede a redigere il verbale di coordinamento ex art. 26, D.Lgs. 81/2008.
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08) per gli appaltatori operanti all'interno dei locali della Società.

Tutti i soggetti responsabili in materia di sicurezza sono in possesso degli attestati comprovanti la loro competenza in materia.

La Società ha provveduto a svolgere le attività di formazione, informazione ed addestramento nei confronti del proprio personale, come stabilite nel suddetto Documento di Valutazione dei Rischi. Particolare attenzione è stata prestata alle attività formative/informative, in materia di sicurezza e rischi ambientali, svolte nei confronti del personale dislocato presso i cantieri edili e/o gli impianti industriali esterni giacché in tali ambienti di lavoro esiste una situazione oggettiva di rischi estremamente variegata in relazione alla altrettanta estrema variabilità delle operazioni che vi vengono svolte.

Inoltre, con riferimento all'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, Datore di Lavoro, per la durata dell'emergenza stessa, attua misure dal in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche in materia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e successive modifiche e integrazioni).

Principi generali di comportamento

La Società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività produttive.

Nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nel presente Protocollo, i componenti gli organi sociali di ITS CONTROLLI TECNICI, i dipendenti, i dirigenti, il Datore di Lavoro, Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - delle attività svolte devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, le istruzioni delle autorità preposte in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure interne in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di ITS CONTROLLI TECNICI, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere comportamenti, imprudenti, negligenti o imperiti che possano originare un pericolo per la sicurezza;
- omettere o rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione;
- omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento;
- svolgere o far svolgere le mansioni lavorative senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative o senza avere partecipato idonea formazione;
- omettere di segnalare la propria incapacità a svolgere la mansione lavorativa assegnata.

In particolare, i soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, in conformità alla propria formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi ricevuti;
- acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo presente le specifiche mansioni assegnate;
- osservare le disposizioni ricevute ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- nominare i responsabili ed i preposti previsti dalla normativa vigente assicurando in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità ed alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi o altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- osservare nella redazione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- espletare tempestivamente gli adempimenti di legge o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti e gestione dei cantieri;
- attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare i

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute delle persone.

Procedure specifiche

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento degli obblighi giuridici di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamati.

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e nel precedente paragrafo, sia in Italia che all'estero.

1. Il Datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia antinfortunistica e verifica, anche tramite il supporto di consulenti esterni qualificati, che il sistema di gestione della salute e sicurezza sia coerente con la struttura organizzativa di ITS CONTROLLI TECNICI.
2. La documentazione relativa alla sicurezza deve essere redatta in conformità alla normativa vigente e deve chiaramente definire i compiti organizzativi ed operativi dei responsabili in materia di salute e sicurezza, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e degli addetti nonché le relative responsabilità.
3. Lo svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e agli addetti a tale servizio, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, agli addetti al servizio di emergenza, e al Medico Competente devono essere documentati.
4. La formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale acquisisca consapevolezza sugli aspetti concernenti la salute e la sicurezza su lavoro, sull'importanza di conformare le proprie azioni agli strumenti adottati da ITS CONTROLLI TECNICI e sulle conseguenze di eventuali violazioni o comportamenti non conformi. In particolare, relativamente al Decreto 231, i lavoratori dovranno essere informati in merito alle possibili conseguenze a carico della Società. I lavoratori dovranno ricevere una formazione ed un addestramento adeguati ed idonei al ruolo assegnato ed alle mansioni svolte, come stabilito nel Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure aziendali.
5. Gli obblighi ed i doveri dei lavoratori previsti nella documentazione aziendale a presidio della sicurezza sono vincolanti.
6. Al fine di prevenire la commissione di comportamenti illeciti, le funzioni aziendali dovranno prestare particolare attenzione a:
 - assunzione del personale;
 - organizzazione del lavoro e della postazione di lavoro;
 - acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza;
 - manutenzione delle apparecchiature, pc e videoterminali;
 - attività di gestione delle emergenze;
 - criteri e principi che regolano il sistema di controllo della sicurezza;
 - gestione delle non conformità.

7. In caso di cambiamenti aziendali, è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento del livello di rischio al fine di garantire l'efficacia dei controlli e del sistema di gestione del rischio adottato da ITS CONTROLLI TECNICI.

Tutte i settori di attività di ITS CONTROLLI TECNICI devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle funzioni interessate.

E' fatto obbligo di rispettare rigorosamente il sistema di gestione della sicurezza e di svolgere tutte le attività di verifica e controllo previste nei documenti aziendali. Le attività di verifica e controllo devono, tra l'altro, assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi siano idonee ed efficaci.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Datore di Lavoro
- Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
- Disability Manager
- Medico Competente

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing
- PROCEDURA – Gestione del rischio da Coronavirus

Principali attività dell'OdV

Si rileva preliminarmente che l'estensione dell'applicazione del Decreto 231 ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'OdV. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente infatti di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

L'OdV, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi adempimenti (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente).

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'OdV può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute da fonti anche anonime o extra-aziendali.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

V. PROTOCOLLO REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25-*octies*) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- acquisto e compimento di qualsiasi attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, il cui scopo è quello di far entrare nella disponibilità della Società denaro, o comunque beni, provenienti da attività delittuose;
- compimento, da parte della Società, di qualsiasi attività negoziale, la quale abbia come corrispettivo denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- vendita e/o intermediazione nell'attività di acquisto e/o scambio di denaro o comunque beni provenienti dall'attività delittuosa;
- occultamento o intermediazione nell'occultamento di denaro o comunque beni provenienti dall'attività delittuosa, anche con lo scopo di rivenderli e/o cederli in un secondo momento.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- sostituzione di denaro o comunque altre utilità di provenienza illecita con altri beni o utilità;
- trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di denaro o comunque beni provenienti da delitti non colposi;
- ostacolo, occultamento o compimento di operazioni volte a nascondere l'illecita provenienza di denaro o comunque di altra utilità, al fine di impedire l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuazione di pagamenti in contanti derivanti da attività illecita ad interesse e vantaggio della Società;
- conclusione di contratti con Clienti che effettuano l'acquisto mediante denaro proveniente da attività illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie con la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita e di ottenere profitto;
- investimenti/disinvestimenti in beni, denaro o altra utilità di provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società abbia commesso o abbia concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ne impiega i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-quater c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale – anche a vantaggio o nell'interesse della Società - utilizzando indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Similmente, il reato potrebbe essere commesso falsificando o alterando carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possedendo, cedendo o acquisendo tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale – anche a vantaggio o nell'interesse della Società - che, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale che procuri un vantaggio per la Società danneggiando soggetti terzi e alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale che procuri un vantaggio per la Società attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter. Si sottolinea che le pene previste si applicano anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Infine, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, si applicano all'ente determinate sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati di cui all'art. 25-octies del Decreto 231, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) gestione attività commerciali della Società, anche relative ai rapporti con soggetti terzi a rischio di riciclaggio;
- b) gestione attività amministrative/finanziarie della Società, anche relative ai rapporti con soggetti terzi a rischio di riciclaggio e rapporti infragruppo;
- c) Operazioni straordinarie (acquisizioni e cessioni di rami d'azienda, fusioni e scissioni).
- d)

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione dei suddetti reati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

In relazione ai processi aziendali sopra identificati, i Destinatari devono comportarsi con onestà e integrità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, astenendosi dall'intraprendere comportamenti in violazione dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico di ITS.

In particolare, nell'ambito dei suddetti processi, è vietato:

- acquistare, procurarsi, convertire o trasferire denaro o beni di cui sia nota la provenienza delittuosa o, più in generale, compiere qualsiasi operazione volta a nascondere o dissimulare la provenienza illecita o aiutare chiunque sia coinvolto in questa attività a sfuggire alle conseguenze legali delle proprie azioni;
- effettuare pagamenti in contanti, eccetto quelli espressamente autorizzati;
- rimborsare le spese sostenute dal personale in caso di mancata presentazione delle note spese;
- eseguire servizi (ad esempio la cessione di beni) e/o pagamenti a Terzi (compresi i Clienti) che non siano adeguatamente giustificati nel contesto del rapporto instaurato;
- richiedere l'apertura di conti correnti senza l'autorizzazione delle unità commerciali responsabili;
- effettuare o accettare pagamenti su conti bancari anonimi o situati in paradisi fiscali o in paesi "non cooperativi".

Inoltre, si rinvia a quanto già individuato nell'ambito dei Protocolli previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari, riportati nella presente Parte Speciale, i cui principi

si considerano idonei a prevenire anche i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto 231 e pertanto sono applicabili.

Procedure specifiche

Per quanto riguarda le specifiche procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati in esame, ITS CONTROLLI TECNICI si impegna nel rispetto di quanto segue:

1. prima dell'instaurazione di rapporti d'affari, commerciali e/o contrattuali con Terzi, deve essere effettuata un'adeguata due diligence in ragione di specifici criteri e indicatori di rischio.
2. tutte le transazioni commerciali e finanziarie devono essere supportate da un'adeguata documentazione contrattuale.
3. deve essere garantito un costante monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti da/verso Terzi e dei pagamenti/transazioni infragruppo.
4. definizione di adeguati controlli e verifiche sulle operazioni straordinarie che prevedano il versamento di somme di denaro o il conferimento di beni; ciò sia in fase di costituzione dell'ente, sia in fase di aumenti di capitale o di ingresso di nuovi soci che conferiscano denaro o altri beni all'ente stesso.
5. In caso di recesso soci dalla compagine sociale, assicurare che il patrimonio sociale non venga ridotto in misura sproporzionata rispetto all'eliminazione della partecipazione corrispondente.
6. Previsione di controlli stringenti su atti dispositivi del patrimonio aziendale in caso di provvedimenti di sequestro preventivo o per contrabbando.
7. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento al rispetto delle soglie per i pagamenti in contante ed alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
8. utilizzo delle carte di credito e di pagamento esclusivamente da parte dei legittimi titolari;
9. divieto di utilizzo e di messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
10. deve essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni e transazioni rilevanti anche dal punto di vista fiscale e contabile e deve essere conservata una copia della relativa documentazione in conformità alla legge e ai regolamenti locali applicabili.
11. i contratti stipulati con Terzi devono essere messi per iscritto e contenere clausole standard per prevenire il compimento di reati.

Si rinvia inoltre a quanto già individuato nell'ambito dei Protocolli previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari, riportati nella presente Parte Speciale, le cui procedure si considerano idonei a prevenire anche i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto 231 e pertanto sono applicabili.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Responsabile Ufficio Gare
- Amministrazione e Personale

- Responsabile Information Technology

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Politica Conflitto di Interessi
- PROCEDURA - Gestione delle Offerte e dei Contratti
- PROCEDURA - Valutazione dei fornitori e gestione degli ordini
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedure per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la Società;
- verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

VI. PROTOCOLLO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 24-bis) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Il bene tutelato dalla norma in questione deve essere individuato nella riservatezza ed inviolabilità dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico altrui.

Il reato si configura nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo. La predisposizione di tali misure di protezione opera quindi, come criterio di selezione della tutela circoscrivendola a quei dati o programmi, immagazzinati in un elaboratore il cui proprietario ha dimostrato interesse alla riservatezza. Nella nozione di misure di sicurezza possono farsi rientrare tutte quelle misure di protezione, al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema. Può trattarsi ad esempio di codici di accesso, alfabetici o numerici, da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore, così come di dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

La condotta tipica consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente, anche con minacce o violenza, in un sistema protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi delittuosa si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero nel caso di impedimento o interruzione delle stesse. In particolare, la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente, vale a dire eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso o comunque in modo tale da non rendere percettibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva, una comunicazione informatica o telematica ovvero nell'impedire o interrompere detta comunicazione.

La norma incriminatrice prevede poi la punibilità della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. I delitti in parola sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e le pene sono maggiori se il fatto è commesso in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma o in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)

Il delitto in oggetto si configura nell'ipotesi in cui - fuori dai casi consentiti dalla legge - vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La fattispecie incriminatrice in esame, dunque,

mira a reprimere una condotta prodromica a quella prevista dalla norma incriminatrice analizzata in precedenza. Previste aggravanti se il fatto è commesso in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma o in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Estorsione informatica (Art. 629, comma 3, c.p.)

Tale delitto si configura laddove, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, si costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Con tale norma il Legislatore ha inteso arginare il fenomeno del cd "ransomware", ovvero attacchi informatici finalizzati a realizzare una condotta estorsiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)

I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune delle condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma, (elettronica, magnetica ottica o simile) non percettibile visivamente. Per programma informatico invece si intende un insieme di dati.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento informatico vengono menzionate anche le informazioni: poiché l'informazione, entità di per sé astratta, è ciò che i dati esprimono in forma codificata, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o d'altro tipo. Qualora si tratti di beni informatici privi di valore pubblicistico, come anticipato, la condotta dovrà consistere nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione ovvero nella soppressione dei medesimi. Qualora, invece, si tratti di dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, infatti, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena. Previste aggravanti anche se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. (art. 635 quinquies c.p.)

Tali figure delittuose integrano la tutela dei "beni informatici" approntata dalle norme precedenti reprimendo le condotte di danneggiamento che comportino un pregiudizio per il funzionamento dei sistemi informatici nel loro complesso.

Quanto alle modalità di aggressione dei beni in questione la norma prevede il danneggiamento, la distruzione dei sistemi, ovvero l'ipotesi in cui essi siano, in tutto o in parte, resi inservibili e quella in cui ne

sia ostacolato gravemente il funzionamento. Anche in tal caso, qualora si tratti di sistemi di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena. Previste aggravanti anche se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1)

Il reato si realizza quando qualcuno abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importa, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento.

Oggetto della condotta possono essere strumenti sia hardware (apparecchiature e dispositivi) che software (programmi informatici). Tra questi ultimi rientrano senz'altro i programmi virus, con i quali si determina l'inserimento nel computer di un particolare insieme di istruzioni, in grado non solo di danneggiare in breve tempo i dati e i programmi memorizzati nell'elaboratore, ma anche di infettare i supporti che vi vengano successivamente inseriti, trasmettendo ad essi la sua capacità distruttiva, nonché i programmi "worm", la cui peculiarità consiste nella capacità di riprodursi incessantemente all'interno della memoria dell'elaboratore in cui vengono inseriti, causando così il rallentamento o l'arresto delle normali funzioni del sistema, per il progressivo esaurimento della capacità di memoria. Ai fini della configurabilità del reato, è necessario il dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

La norma di cui all'art. 491 bis del codice penale richiamata dal terzo comma dell'art. 24 bis del Decreto riconduce il falso informatico alle norme sulle falsità in atti già esistenti, stabilendo l'espressa equiparazione del documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, cui ciascuna di quelle norme fa di volta in volta riferimento.

La nozione di documento informatico va ricercata nel D.Lg. 82/05 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 1 dispone che per "documento informatico" si deve intendere "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". A differenza del documento tradizionalmente inteso, nel caso di documento informatico si prescinde dalla sua incorporazione in un oggetto materiale, con la conseguenza di equiparare ai documenti tradizionali non solo i dati conservati in un supporto fisico (sia esso interno oppure esterno ad un computer), ma anche quelli che non sono registrati su alcun supporto. Per assumere rilevanza ai sensi della norma incriminatrice in esame, il documento informatico deve essere dotato di efficacia probatoria.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati informatici e di trattamento illecito di dati, come individuata all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione dei sistemi informativi della Società e dei documenti informatici ed in particolare:

- gestione dell'infrastruttura informatica, della rete, del sito web, della posta elettronica ed internet;
- gestione degli utenti e delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi;
- gestione delle misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici e/o telematici;
- gestione attività di manutenzione e sicurezza dei sistemi;
- gestione delle licenze dei software;
- predisposizione di documenti informatici.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione dei Reati informatici e trattamento illecito di dati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

La Società promuove il rispetto:

- dei principi contenuti nel Codice Etico;
- della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs 101/2018);
- della proprietà e titolarità dei sistemi informativi altrui;
- della normativa in materia di diritto d'autore.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 24-bis del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di ITS CONTROLLI TECNICI, è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti;
- effettuare o distribuire copie di software o della documentazione da utilizzare per uso personale o altrui;
- introdurre e/o utilizzare nella Società software e dispositivi provenienti da fonti non autorizzate, incluso quelli scaricati da Internet o che non prevedono l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo di ITS CONTROLLI TECNICI in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- alterare i documenti informatici;
- effettuare, da fonti non autorizzate o inaffidabili, il download di software su computer o dispositivi aziendali o ottenere, installare o utilizzare, all'interno dell'azienda, software ottenuto senza acquistare la relativa licenza;

- modificare i parametri impostati sui computer e i dispositivi forniti, a meno che non siano stati autorizzati dalla business unit responsabile;
- utilizzare le risorse (hardware e software) relative ai sistemi informativi aziendali per intercettare, interrompere o danneggiare abusivamente l'attività di Terzi, violando la legge applicabile;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di terzi o conservati negli archivi informatici dell'azienda;
- accedere a directory, cartelle, archivi, dati, informazioni riservate senza autorizzazione;
- utilizzare illegalmente i codici di accesso ai sistemi informatici e telematici;
- effettuare, per iniziativa individuale, qualsiasi tipo di modifica o aggiornamento dei sistemi operativi o dei programmi applicativi sui computer e dispositivi aziendali, eccetto quelli consentiti dalle politiche o istruzioni aziendali o precedentemente autorizzati dalle FS;
- tenere una condotta finalizzata all'accesso non autorizzato a sistemi informativi altrui allo scopo di (i) acquisire illegalmente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi; (ii) danneggiare o distruggere i dati in essi contenuti;
- utilizzare in modo improprio o non autorizzato strumenti di firma digitale, il cui uso deve essere riservato al relativo titolare per permettere di risalire al titolare della firma;
- fare un uso non autorizzato delle credenziali aziendali di qualcun altro in violazione delle politiche di sicurezza formulate dalla Società;
- comunicare a terzi o diffondere le proprie credenziali di accesso agli account aziendali in violazione delle politiche di sicurezza formulate dalla Società.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono rispettare le seguenti procedure specifiche

- le istruzioni operative in merito al trattamento dei dati personali rilasciate alle persone autorizzate al trattamento, nonché le istruzioni fornite per l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- le procedure aziendali in merito alla gestione delle violazioni dei dati personali ("*data breach*");
- le policy e procedure aziendali relative alla gestione delle misure di sicurezza adottate relativamente ai sistemi informativi ed alla documentazione informatica;
- le policies e gli standard di Information Security della Società;
- le disposizioni in materia di proprietà industriale e brevetti, i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque sul materiale protetto dal diritto d'autore.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Responsabile Information Technology (Servizio in outsourcing)

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Disciplinare uso strumenti informatici
- Procedura gestione violazioni (Data Breach)
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono le seguenti:

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio di cui al presente Protocollo;
- effettuare verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati in esame;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Tale Protocollo si ritiene applicabile anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25-novies del Decreto 231 (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, comma 1, lett. a) bis e comma 3, art. 171-bis comma 1 e comma 2,, art. 171 *ter*, art. 171-septies, art. 171-octies).

VII. PROTOCOLLO DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 24 ter) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione - peraltro meramente eventuale - dei delitti concretamente programmati. L'associazione - che deve essere formata almeno da tre persone - si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti. In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che - al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 c.p., i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti scopo del sodalizio criminoso.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso.

A tal proposito deve essere evidenziato, altresì, che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, co. 4, della Legge 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui "l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati".

Per tale ragione, si ritiene che, al di là di tale ipotesi estrema, i maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

Si rammenta che il reato transnazionale è definito dalla Legge 146/2006 come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree a rischio reato e i relativi processi strumentali individuati nel presente Modello sono da considerarsi tutti sensibili ai fini della commissione dei reati di criminalità organizzata, sia nazionale che transnazionale.

Principi generali di comportamento

I comportamenti di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, delle persone sottoposte a loro controllo o vigilanza, di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti della società, di collaboratori esterni, di agenti o partner commerciali e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali devono conformarsi alle regole di condotta individuate dal Modello allo specifico scopo di evitare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

E' fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto di ITS CONTROLLI TECNICI sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di ITS CONTROLLI TECNICI, entri in contatto con soggetti terzi con i quali ITS CONTROLLI TECNICI intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
 - i. informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
 - ii. adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

- tutti i rapporti con gli intermediari e i partners commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero, da parte di terze parti;
- deve essere verificata costantemente ed in modo continuativo la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- devono essere adottate prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- deve essere rifiutato ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- devono essere rispettati la legge, i regolamenti emessi dalle Autorità competenti e le procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- devono essere ispirate ad assoluta correttezza, trasparenza e accuratezza le appostazioni contabili, gli adempimenti fiscali e le verifiche che ne sono presupposto.

Procedure specifiche

Il presente Modello, il sistema di controllo interno ivi descritto, nonché l'insieme delle procedure adottate, si possono considerare idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo per quanto concerne le attività ed i processi sensibili alla commissione dei reati in oggetto così come definiti dal Legislatore. Si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nella Parte Speciale riguardante la prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

Tutte le Funzioni aziendali.

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Politica Conflitto di Interessi

Principali attività dell'OdV

Per quanto riguarda le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, si richiamano le attività previste in relazione a tutte le fattispecie di reato previste nel presente Modello.

VIII. PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 undecies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso la condotta degli addetti della Società, i quali, dopo aver espletato la propria attività, non provvedano ad un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della medesima e, in conseguenza di tale condotta, cagionino un significativo e misurabile deterioramento e/o compromissione delle acque, dell'aria, di un ecosistema o del suolo (ad esempio non rispettando la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti).

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti che svolgono le attività per conto della Società, per negligenza, imprudenza o imperizia, pongano in essere una condotta qualificata come inquinamento (per esempio si pensi al caso in cui un lavoratore, incaricato di smaltire i computer della Società non più funzionanti, li smaltisca non rispettando la normativa predisposta in materia).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 137)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di:

- scarico di acque reflue contenenti determinate sostanze pericolose senza l'osservanza dell'autorizzazione o delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti;
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 e 260 bis D.Lgs, n. 152/2006)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di:

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti);
- uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo);
- la condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si cedano, ricevano, trasportino, esportino, importino, o comunque gestiscano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'art. art. 25-undecies del Decreto 231, come individuata all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione degli aspetti ambientali, ed in particolare:

- individuazione degli aspetti ambientali di ITS CONTROLLI TECNICI;
- gestione adempimenti;
- acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni;
- controlli e monitoraggi.

Le politiche ambientali di ITS CONTROLLI TECNICI sono volte a gestire al meglio gli aspetti ambientali su cui impatta l'attività aziendale, al fine di minimizzare il carico sull'ambiente stesso e rispettare la normativa vigente in materia, ottimizzando altresì i consumi e l'organizzazione. Tali aspetti ambientali riguardano prevalentemente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

ITS CONTROLLI TECNICI si è dotata del "Registro di carico e scarico rifiuti", al fine di una corretta tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a smaltimento o recupero. Infine, la Società ha adottato un sistema di riciclaggio dei rifiuti (carta, plastica).

Principi generali di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-undecies del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è vietato quanto segue:

- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in violazione degli obblighi di legge;
- tenere una condotta che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche durante l'ispezione;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a persone senza autorizzazioni specifiche per il loro smaltimento e recupero;

- utilizzare impianti e attrezzature in violazione delle leggi e dei regolamenti ambientali anche con riferimento all'uso di sostanze pericolose.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri Terzi devono garantire, in relazione alla natura dei beni forniti o del servizio prestato, il rispetto della legislazione ambientale.

Nella gestione ambientale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie attività devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, le istruzioni delle autorità preposte in materia ambientale;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure interne.

I componenti gli organi sociali di ITS CONTROLLI TECNICI ed i dipendenti, nello svolgimento – anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni – dei compiti ad essi affidati, hanno l'obbligo di:

- osservare le disposizioni ricevute e le procedure aziendali adottate relativamente alle modalità di gestione della raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti;
- adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente;
- osservare le procedure impartite dalla Società per la gestione delle emergenze;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al Datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi o altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- espletare tempestivamente gli adempimenti di legge o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutela ambientale.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri soggetti terzi, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa in materia ambientale.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole ed ai principi generali di comportamento contenute nella Parte Generale del Modello.

1. Il Datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ambientale.
2. La documentazione relativa alla gestione ambientale deve essere redatta in conformità alla normativa vigente.
3. La formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale acquisisca consapevolezza in merito agli aspetti ambientali, nonché delle conseguenze di eventuali violazioni o comportamenti non conformi.

Tutte i settori di attività di ITS CONTROLLI TECNICI devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle funzioni interessate. Le attività di verifica e controllo devono assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi siano idonee ed efficaci.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Responsabile Sistema Gestione Qualità

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia ambientale. L'OdV può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute da fonti anche anonime o extra-aziendali.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

IX PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

La fattispecie di reato (art. 25-duodecies) potenzialmente associabile alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Tale reato potrebbe essere commesso qualora la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati sono tutte le aree della Società che comportano la gestione delle risorse umane e il conferimento di incarichi e consulenze esterne.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione consulenze.

Principi generali di comportamento

I Destinatari, nell'espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di ITS CONTROLLI TECNICI, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori enucleati nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa, direttamente o indirettamente, a comportamenti che determinano o consentano l'impiego, da parte di ITS CONTROLLI TECNICI, di cittadini di paesi terzi privi di un regolare permesso di soggiorno in violazione di quanto previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto;
- di tenere comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente gli estremi delle fattispecie sopra considerate.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri soggetti terzi, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa in materia di lavoro relativo all'impiego di personale regolarmente residente in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, i Destinatari del Modello devono, per quanto di competenza e limitatamente al ruolo e alle attività svolte, osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di seguito descritte, oltre che le regole e i principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività attinenti la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere rispettate le procedure illustrate di seguito.

1. I contratti stipulati da ITS CONTROLLI TECNICI con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, società esterne, fornitori, agenzie interinali, ecc.) devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola standard (c.d. Clausola 231) che imponga il rispetto del Modello e del Decreto 231. Il testo di tale clausola deve essere definito congiuntamente all'OdV, come già evidenziato nel "Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione". Tali contratti devono altresì contenere, ove possibile, un'apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto 231 e, in particolare, con le disposizioni normative vigenti in materia di impiego di cittadini privi di regolare permesso di soggiorno. Infine, dovrà essere prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto 231.
2. I collaboratori, consulenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti per garantire la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
3. Le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità ai principi enucleati nel Codice Etico e nel rispetto delle procedure aziendali (cfr. Procedura PR 07.1 Selezione e assunzione del personale).
4. E' necessario inoltre:
 - considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica, in modo da prevenire qualsiasi impiego di lavoratori privi di un regolare permesso di soggiorno;
 - assicurarsi, in caso di lavoro interinale o somministrato, che i somministranti o le agenzie per il lavoro si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
 - assicurarsi che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare e alla tutela dei lavoratori;
 - non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
 - implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.).

Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa e dei principi contenuti nel Codice Etico.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Amministrazione e personale

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Procedura - Selezione e Assunzione del Personale
- Flussi Informativi vs. ODV

- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati connessi all'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

X PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFobia (Art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001)*Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 – terdecies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, anche per mezzo dei propri dipendenti o collaboratori:

- faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- istighi a commettere reati per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;
- partecipi o promuova organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o prestazione di assistenza alla loro attività, aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- propaghi, ovvero istighi o inciti, e da tali condotte derivi un concreto pericolo di diffusione, idee che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dallo statuto della Corte penale internazionale.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

I reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa, possono essere commessi in tutte le aree aziendali, ad esempio mediante la predisposizione di trattamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti o collaboratori per motivi razziali, o negando a un determinato lavoratore permessi, ferie o il riconoscimento degli straordinari per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, attraverso le attività di comunicazione aziendale rivolte verso l'esterno attraverso qualsivoglia mezzo di informazione, finanziamento di organizzazioni/associazioni/movimenti o gruppo che promuova la superiorità razziale o che istigano all'odio fondato su motivi etnici o religiosi).

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione rimborsi spese, rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione consulenze;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

Principi generali di comportamento

Per quanto riguarda i principi di comportamento che devono essere osservati dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in esame nonché le specifiche procedure da adottare nell'espletamento delle attività di propria competenza, saranno improntati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, e dei valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne

di ITS CONTROLLI TECNICI, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- fare propaganda, all'esterno o all'interno dei luoghi di lavoro, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso;
- istigare o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- rifiutare di assumere un dipendente o un collaboratore, escludere o non riconoscere a questi ultimi premi di produzione, aumenti retributivi, straordinari, ferie e permessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- partecipare attivamente ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- finanziare, contribuire o prestare qualsivoglia assistenza all'attività delle predette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni, donazioni o altre liberalità le risorse finanziarie a favore di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- diffondere, attraverso qualsivoglia mezzo di informazione o comunicazione, fare propaganda, istigare o incitare idee che si fondino sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dalla Corte penale internazionale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa, nonché i principi e i valori indicati nel Codice Etico.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, i Destinatari del Modello devono, per quanto di competenza e limitatamente al ruolo e alle attività svolte, osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di seguito descritte, oltre che le regole e i principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

ITS CONTROLLI TECNICI attua una politica di formazione e informazione dei Destinatari al fine di prevenire qualsivoglia atto di discriminazione o di violenza, in particolar modo se fondato su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A tal fine, la formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale di ITS CONTROLLI TECNICI acquisisca una compiuta consapevolezza in merito all'importanza della diversità e dei valori ispiratori della Società nella gestione di tali tematiche, nonché delle conseguenze connesse a qualsivoglia comportamento discriminatorio.

La Società promuove una cultura della diversità e dell'integrazione, anche al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di qualsiasi forma di discriminazione.

ITS CONTROLLI TECNICI effettua un costante monitoraggio dei flussi informativi rivolti verso l'interno e l'esterno, ponendo una particolare attenzione alla prevenzione di qualsiasi fenomeno discriminatorio. A tal

fine, ogni tipo di comunicazione verso l'esterno dovrà essere definita in conformità alle linee guida e alle *policies* aziendali, al Codice Etico e all'eventuale politica di comunicazione adottata dalla Società.

Eventuali rapporti con i mezzi di informazione e comunicazione (ivi compresi i social network), dovranno essere gestiti da soggetti appositamente designati.

Eventuali bonus, benefit o qualsiasi altro riconoscimento non potranno essere negati in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa. Tutti i rapporti di lavoro e di collaborazione, sin dalla fase della selezione fino al loro termine, dovranno sempre ispirarsi al rispetto reciproco e alla negazione di qualsiasi forma di discriminazione.

Tutti i settori di attività di ITS CONTROLLI TECNICI devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle strutture interessate. Ogni responsabile o referente di area dovrà costantemente monitorare che, all'interno dei luoghi di lavoro o nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa sottoposta alla sua supervisione, non abbiano luogo comportamenti di natura discriminatoria.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Amministrazione e personale

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Procedura - Selezione e Assunzione del Personale
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure volte alla prevenzione di qualsivoglia fenomeno discriminatorio, anche alla luce dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

XI. PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000).

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture passive, registrate nelle scritture obbligatorie, emesse, ad esempio, da fornitori di beni o prestatori di servizi, inclusi consulenti o agenti, per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte. La Società, inoltre, potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi registrando in contabilità fatture emesse da terze parti per operazioni che indicano i corrispettivi in misura superiore a quella reale.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000).

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi, ad esempio, di fatture false emesse da soggetti terzi e registrate in contabilità, relative a spese di trasferta effettivamente non sostenute.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) - limitatamente ai casi in cui dovesse essere commessa “... nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ...”.

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, indichi, anche previa emissione e successiva registrazione in contabilità di fatture per importi inferiori a rispetto a quelli reali, in una delle dichiarazioni relative a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Omissa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) - limitatamente ai casi in cui dovesse essere commessa “... nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ...”.

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro non presenti una delle dichiarazioni relative a detta imposta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000)

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione di tali imposte a soggetti terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo emetta false fatture attive riconducibili ad operazioni in tutto o parte non realmente effettuate.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione di tali imposte a soggetti terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nasconda all'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica, la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire l'esatta ricostruzione del volume d'affari;
- distrugga ovvero occulti le scritture contabili obbligatorie in modo da non consentire una corretta ricostruzione del volume d'affari e di conseguenza in modo da non consentire un corretto calcolo delle imposte dovute all'Amministrazione finanziaria;
- generi un malfunzionamento dei sistemi informativi tale da causare una corruzione non reversibile di taluni dati ivi registrati.

Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000) - limitatamente ai casi in cui dovesse essere commessa "... nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ...";

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, utilizzi in compensazione, nei modelli F24, crediti in realtà spettanti ad un altro soggetto ovvero utilizzarli oltre il limite consentito dalla legge. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto a titolo esemplificativo e non esaustivo compia operazioni simulate di disposizione patrimoniale in favore di soggetti terzi, in esecuzione di un piano tendente a sottrarre garanzie patrimoniali ad una procedura esecutiva attivata o attivabile dall'Amministrazione finanziaria. La Società potrebbe, altresì, manipolare i dati contabili – in modo tale da far risultare elementi attivi inferiori a quelli reali – relativi ad operazioni di disposizione patrimoniale in favore di soggetti terzi, in esecuzione di un piano tendente a sottrarre garanzie patrimoniali ad una eventuale procedura esecutiva attivata o attivabile dall'Amministrazione finanziaria.

Infine, la Società potrebbe concludere accordi con soggetti privati finalizzati al trasferimento – anche solo apparente - di parte del patrimonio della Società, in esecuzione di un piano tendente a sottrarre garanzie patrimoniali ad una procedura esecutiva attivata o attivabile dall'Amministrazione finanziaria.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio:

- Gestione delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e privati
- Gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e degli adempimenti tributari e doganali
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti

- Gestione consulenze
- Gestione flussi monetari e finanziari
- Gestione dei sistemi informativi della Società e dei documenti informatici

Principi generali di comportamento

Si prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari operanti nelle aree di attività a rischio reato sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei

redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;

- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
- versare all'Amministrazione finanziaria le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo crediti spettanti;
- mettere a disposizione dei Soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e degli altri Organi Sociali mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche.

Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale

- Verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto del contratto;
- Verifica della completa ed accurata registrazione dei beni consegnati/servizi forniti sulla base della documentazione di supporto;
- Verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- Definizione di criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori.

Iscrizione/Modifiche anagrafiche

- Identificazione dei documenti minimi necessari all'apertura o alla modifica delle anagrafiche Clienti;
- Definizione del processo autorizzativo per l'apertura di anagrafiche;
- Verifica periodica e manutenzione delle anagrafiche;
- Verifica periodica e aggiornamento dell'elenco delle controparti soggette al regime di scissione dei pagamenti e della corretta compilazione del requisito "split payment" dell'anagrafica cliente;
- Verifica della corretta registrazione delle comunicazioni di adesione o uscita dal regime di gruppo IVA.

Emissione fatture

- Verifica dell'esistenza e adeguatezza della Anagrafica Cliente;

- Verifica della avvenuta prestazione (Merci: match con documenti di scarico magazzino e di trasporto. Servizi/Prestazioni: verifica “foglio ore” o altro; Commesse: stato avanzamento/*milestone*) e dell'eventuale autorizzazione all'emissione.

Gestione incassi

- Definizione di regole per le modifiche della sezione bancaria delle anagrafiche e della modalità di accettazione di disallineamento tra giurisdizioni (es: azienda operante in Italia con Conti Correnti all'estero);
- Verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- Verifica della corretta imputazione della partita al Cliente;
- Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Registrazione delle fatture ricevute

- Verifica della correttezza delle indicazioni in fattura di tutti gli elementi richiesti dalle leggi tributarie;
- Verifica della completezza e correttezza dei dati riportati in fattura (dati fiscali del fornitore, numero e data fattura, importo imponibile, importo IVA, totale fattura, numero ordine);
- Verifica della corretta attribuzione contabile (Conto);
- Verifica della correttezza della registrazione contabile;
- Analisi periodica delle anomalie (es: assenza Ordine; processo autorizzativo non adeguato per tempi e ruoli).

Gestione dei pagamenti a fornitori e dei dati bancari di soggetti destinatari dai pagamenti

- Definizione di regole per le modifiche della sezione bancaria delle anagrafiche;
- Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, ricezione bene/servizio e fattura;
- Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura;
- Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni diversi da quelli previsti nel contratto;
- Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione del pagamento delle imposte

- Verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle Dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
- Verifica del tempestivo pagamento delle cartelle nel rispetto delle scadenze previste.

Operazioni infragruppo

- Verifica che il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento delle operazioni infragruppo sia conforme a quanto previsto dalla normativa e sia tale che i prezzi siano comparabili con quelli delle operazioni di mercato;
- Verifica della conformità dei prezzi di trasferimento applicati alle singole operazioni con il metodo di calcolo approvato;
- Definizione, in caso di trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima Società, di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione.

Benefit e note spese

- Verifica del corretto trattamento contabile e fiscale dei benefit riconosciuti ai dipendenti;
- Verifica che venga data evidenza del valore del benefit sul cedolino;
- Verifica che la documentazione a supporto delle spese sostenute dai dipendenti e Amministratori, sia adeguata ed emessa in conformità alle legislazioni applicabili.

Monitoraggio spese di rappresentanza

- Verifica dell'adeguata gestione, autorizzazione e rendicontazione delle spese di rappresentanza: (i) del rispetto dei requisiti per la qualificazione come "spese di rappresentanza" (ii) del rispetto dei limiti previsti dalle norme applicabili.

Determinazione delle imposte

- Analisi delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione;
- Adozione di controlli volti a garantire che il metodo utilizzato per il calcolo degli acconti e del saldo di IRES si basi su driver consolidati (previsionale, storico) e in linea con le attività svolte negli anni precedenti;
- Analisi circa lo scostamento del tax rate effettivo rispetto ai valori relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- Adozione di controlli volti a garantire che i fatti caratterizzanti la fiscalità del periodo siano documentati e sia facilitata la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori.

Liquidazioni e Compensazioni crediti IVA

- Verifica che la somma dell'IVA acquisti e dell'IVA vendite coincida con il saldo dei conti di contabilità generale riepilogativi dell'IVA acquisti e vendite
- Verifica che le compensazioni IVA siano state eseguite nel rispetto delle relative norme e regole applicative (es. presentazione della Dichiarazione con visto di conformità, sottoscrizione organo di controllo).

Contabilizzazione delle imposte

- Verifica della corretta contabilizzazione delle imposte;
- Verifica che la contabilizzazione dell'IVA (a credito/a debito) avvenga a seguito dello svolgimento delle opportune verifiche;

- Analisi preventiva dei principali codici IVA, anche a campione, al fine di individuare e indagare scostamenti significativi che possano essere stati rilevati rispetto a periodi precedenti.

Compilazione delle Dichiarazioni Fiscali:

- Verifica della correttezza e della completezza della compilazione dei prospetti delle Dichiarazioni Fiscali ivi comprese le dichiarazioni compilate a titolo di sostituto d'imposta;
- Analisi, tramite utilizzo di strumenti cosiddetti "diagnostici", dei quadri delle Dichiarazioni compilati al fine di individuare le anomalie e attivarsi prontamente per la loro analisi e la risoluzione;
- Adozione di modalità operative per verificare, anche con il supporto di soggetti autonomi e indipendenti, la corretta predisposizione delle Dichiarazioni Fiscali;
- Analisi delle Dichiarazioni Fiscali vs. esercizi precedenti;
- Assicurare che le Dichiarazioni Fiscali siano sottoscritte, a seguito delle verifiche eseguite, da parte del Rappresentante legale della Società o da parte di un soggetto munito di apposita Procura.

Contestazioni

- Adozione di modalità operative volte a garantire che, all'arrivo di una contestazione, le Direzioni/Funzioni competenti contattino la che gestisce il contenzioso e collaborino nella predisposizione di eventuali pareri anche tramite il coinvolgimento di professionisti esterni.

Operazioni non routinarie

- Verifica che il trattamento contabile e fiscale delle operazioni non-routine sia basato sulla complessità dell'operazione considerando la probabilità di eventuali contestazioni nonché l'impatto fiscale e reputazionale delle stesse.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Amministrazione e Personale

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati tributari sono i seguenti:

- verifica il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio degli adempimenti tributari afferenti il calcolo, la liquidazione e la dichiarazione periodica delle imposte;
- verifica l'adeguata formalizzazione dei rapporti contrattuali con professionisti esterni;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitora l'efficacia dei presidi e propone eventuali modifiche/ integrazioni;

- verifica il rispetto del principio di tracciabilità;
- verifica periodica del sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

XII. PROTOCOLLO REATI DI CONTRABBANDO

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 sexiesdecies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Tali reati potrebbero realizzarsi nei casi in cui la Società, producendo ad esempio documentazione doganale non veritiera, sottraendo merci alle ispezioni doganali o attraverso ulteriori condotte, con dolo, sottragga (o comunque tenti di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine dovuti all'Unione Europea, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, è stata individuata la seguente area di attività a rischio:

- Gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e degli adempimenti tributari e doganali

Nell'ambito della suddetta area, sono state considerate come particolarmente esposte al rischio le seguenti attività:

- Vendita e commercializzazione (anche tramite triangolazioni) di beni sottoposti a diritti doganali o di confine e di prodotti di importazione e da esportazione

- Gestione dei rapporti con vettori, trasportatori e spedizionieri che operano per conto della Società
- Gestione della qualifica dei fornitori e degli Spedizionieri
- Gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali di confine
- Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane per le attività di import/export anche attraverso soggetti terzi
- Gestione delle attività doganali (classificazione delle merci sulla base dei codici doganali individuazione delle tariffe vincolanti, dell'origine dei beni ad es. origine preferenziale)
- Gestione di verifiche e ispezioni
- Gestione delle attività di logistica (carico e scarico merci)

Principi generali di comportamento

Si prevedono a carico dei Destinatari del Modello i seguenti divieti:

- Divieto di presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico;
- Divieto di ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale;
- Divieto di corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Divieto di cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

La documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali è archiviata al fine di garantire la tracciabilità del processo

Infine, deve essere effettuato un costante monitoraggio sull'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni denunce adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche:

- I soggetti deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti, devono essere formalmente identificati attraverso un sistema di deleghe e procure;

- I soggetti esterni all'organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti, devono essere formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
- Gli spedizionieri o i trasportatori sono selezionati sulla base di requisiti di professionalità e di solidità, e la selezione avviene mediante sistemi che garantiscano la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza del processo;
- La funzione dedicata alla gestione delle attività di import ed export assicura l'osservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere incaricato;
- La Direzione Finance Administration svolge una riconciliazione della documentazione doganale fornita dallo spedizioniere rispetto alla documentazione di riferimento, anche al fine di rivedere i diritti dovuti e pagati. Non si procede al pagamento della fattura dello spedizioniere prima di aver effettuato tale review;
- Il soggetto interno incaricato dell'attuazione delle operazioni di import ed export (i) identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili, (ii) verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere ed adeguatamente autorizzate;
- È necessario assicurarsi della corretta formalizzazione del contratto di rappresentanza doganale con gli spedizionieri e delle procure eventualmente conferite;
- Finance Administration e Procurement verificano periodicamente la corrispondenza della classificazione delle merci alla base dell'individuazione del trattamento tariffario da applicare.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Amministrazione e Personale

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di contrabbando sono le seguenti:

- verifica il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio delle attività di gestione degli adempimenti doganali;
- verifica la corretta qualificazione, selezione e contrattualizzazione degli spedizionieri e vettori doganali;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni;

- verifica sul rispetto del principio di tracciabilità;
- verifica periodica del sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

XIII. ALTRE FATTISPECIE DI REATO

In seguito allo svolgimento delle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione dei Reati-presupposto, nell'ambito delle attività specifiche di ITS CONTROLLI TECNICI, sono emerse, in via residuale, ulteriori fattispecie di reato astrattamente realizzabili:

- Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater, D.Lgs. 231/01;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 novies, D.Lgs. 231/01; Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

Sono ritenuti idonei a prevenire anche i reati in esame i principi generali e specifici definiti nei seguenti protocolli:

- I - Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione;
- III - Protocollo reato di corruzione tra privati;
- V - Protocollo reati di ricettazione e riciclaggio;
- VI - Protocollo reati informatici e trattamento illecito di dati;
- VII - Protocollo delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
- VII - Protocollo reati ambientali

Si applicano inoltre i seguenti principi di comportamento:

1. **Principi di comportamento applicabili ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)**

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis 1 del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento ITS CONTROLLI TECNICI.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- attuare comportamenti violenti o intimidatori, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- porre in essere atti di violenza sulle cose di terzi;

- attuare atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti;
- compiere atti di concorrenza sleale ed in particolare:
 - diffondere notizie sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
 - avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

2. Principi di comportamento applicabili ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quater* del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento di ITS CONTROLLI TECNICI.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminali attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Rilevano, a tal fine, i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:

- persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- il beneficiario dei fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi;
- le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere i delitti in oggetto;
- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare pagamenti, nonché erogare liberalità o altre utilità, verso soggetti - persone fisiche o giuridiche - che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o ogni altro supporto a persone che partecipano ad associazioni eversive o con finalità di terrorismo.

3. Principi di comportamento applicabili ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *novies* del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento di ITS CONTROLLI TECNICI.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;

- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali, opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
- eseguire abusivamente la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettuare la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- utilizzare unicamente materiale pubblicitario (es. materiale fotografico) autorizzato;
- rispettare le regole e le procedure interne, nonché le clausole e gli strumenti previsti nei contratti, finalizzate alla tutela del materiale protetto da diritto d'autore;
- assicurare il controllo della corrispondenza alla normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno;
- adottare specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet e dei programmi e delle altre opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore;
- adottare specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti d'autore, anche attraverso procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi;
- adottare strumenti di protezione (quali, ad esempio, diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di contenuti protetti dal diritto d'autore.

4. Principi di comportamento applicabili ai delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-septiesdecies 25-duodevicies del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico di ITS CONTROLLI TECNICI.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero -

sia direttamente che per il tramite di interposta persona - dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;

- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza;
- acquistare, procurarsi, convertire o trasferire beni di cui sia nota la provenienza delittuosa o, più in generale, compiere qualsiasi operazione volta a nascondere o dissimulare la provenienza illecita o aiutare chiunque sia coinvolto in questa attività a sfuggire alle conseguenze legali delle proprie azioni;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di o collaborare con soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti della specie.

Sono state invece escluse dall'analisi del rischio le seguenti fattispecie in quanto non attinenti o caratterizzanti le attività svolte dalla Società:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 (ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p., per i quali si rinvia ai principi adottati in materia di Delitti contro l'industria e il commercio);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater 1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 603 bis del codice penale per il quale si rinvia ai Protocolli adottati nell'ambito del processo di Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Abusi di mercato ex art. 25-sexies D.Lgs. 231/01;
- Reati transnazionali concernenti il traffico di stupefacenti e l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006 (per quanto riguarda le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione si rinvia a quanto sopra riportato nel Protocollo Delitti di criminalità organizzata, mentre per il reato richiamato dall'art 25 decies del Decreto, che trova come presupposto l'instaurazione di rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche di Stati esteri, si rinvia al Protocollo Reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies del Decreto;
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

Ad ogni modo, nel Codice Etico della Società sono stati definiti valori e principi di comportamento di integrità, correttezza e lealtà idonei a prevenire anche la commissione di reati riconducibili alle fattispecie sopra descritte.

ALLEGATI

- Codice Etico ITS CONTROLLI TECNICI.